

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 19 DICEMBRE 2007

N. 181



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

## S O M M A R I O

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1843

**Ugento (Le) – Leggi regionali nn. 34/94 – 08/98. Accordo di Programma per realizzazione albergo tra strade provinciali Gemini-Bufolaria e Litoranea Torre S. Giovanni-Leuca, in ampliamento a struttura produttiva esistente. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

Pag. 21240

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1844

**Ostuni (Br) – Variante al Piano Regolatore Generale per il Regolamento Edilizio e per le Norme Tecniche di Attuazione – Approvazione con prescrizioni.**

Pag. 21241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1845

**Grottaglie (Ta) – Variante al Piano Regolatore Generale per la zona “A”. Approvazione definitiva.**

Pag. 21253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1924

**Grottaglie (Ta) – Variante al Piano Regolatore Generale per la zona agricola. Approvazione con prescrizioni.**

Pag. 21255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1925

**Rodi Garganico (Fg) – Piano di lottizzazione in contrada Fontana, ditta Campobasso ed altri. Delibera di C.C. n. 33/2005. Art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Richiesta Parere Paesaggistico.**

Pag. 21264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1926

**Spongano (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per integrazione zona “D” per interventi produttivi. Approvazione e rilascio parere paesaggistico.**

Pag. 21266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1927

**Molfetta (Ba) – Variante al Piano Regolatore Generale per riformulazione art. 33.2 – commi 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, sottozona B2. Approvazione.**

Pag. 21275

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1843

**Ugento (Le) – Leggi regionali nn. 34/94 – 08/98. Accordo di Programma per realizzazione albergo tra strade provinciali Gemini-Bufolaria e Litoranea Torre S. Giovanni-Leuca, in ampliamento a struttura produttiva esistente. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Con delibera G.R. n. 1087 in data 18.07.2006 il Presidente della G.R. è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi delle LL.RR. 34/94 - 8/98, richiesto dal Sindaco del comune di UGENTO, per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un ALBERGO sito tra le Strade Provinciali Gemini - Bufolaria e Litoranea Torre S. Giovanni - Leuca, in ampliamento della struttura produttiva esistente, da parte della ditta "Loris BAVONE".

In data 02.08.2007 è stato sottoscritto tra il Presidente della G.R. ed il Sindaco del Comune di UGENTO l'Accordo di Programma per la realizzazione della predetta opera.

Come disposto dall'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, atteso che l'Accordo di Programma comporta variante allo strumento urbanistico vigente, lo stesso Accordo di Programma doveva essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena la decadenza dell'efficacia della relativa sottoscrizione.

Ciò premesso, non avendo potuto il Consiglio Comunale di Ugento procedere alla ratifica, nei

termini di cui sopra, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02.08.2007 sostanzialmente per difficoltà dovute ad un rallentamento dell'attività amministrativa comunale dovuta al concomitante periodo feriale, con nota n. 18753 del 6.9.2007 il Sindaco del Comune di UGENTO ha chiesto al presidente della Giunta Regionale di riattivare le procedure di risottoscrizione del citato Accordo di Programma.

In ragione di quanto sopra ed atteso che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del Sindaco di UGENTO in quanto conformi ai dettati delle LL.RR. 34/94 - 8/98 si propone alla Giunta Regionale la conferma della delibera di G.R. n. 1087 del 18.07.2006, che qui economia espositiva si intende integralmente trascritta e riportata e la conseguente autorizzazione al Presidente della Giunta alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma nei termini e nei contenuti dello schema di Accordo di Programma, allegato alla stessa delibera G.R. n. 1087 del 18.07.2006.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

#### **Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'P.O. e dal Dirigente del Settore.

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- DI ACCOGLIERE l'istanza del Sindaco di UGENTO finalizzata alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla delibera G.R. n. 1087 del 18.07.2006;
- DI CONFERMARE, in conseguenza, la delibera GR. n. 1087 del 18.07.2006 nei suoi contenuti formali e sostanziali che per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;
- DI AUTORIZZARE per le considerazioni di cui alla narrativa che precede il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'A. di P. ai sensi della L.R. n. 34/94 e L.R. n. 8/98, come richiesto dal Sindaco di UGENTO per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, di un ALBERGO sito tra le Strade Provinciali Gemini - Bufolaria e Litoranea Torre S. Giovanni - Leuca, in ampliamento della struttura produttiva esistente, da parte della ditta "Loris BAVONE", quale riproposizione dell'A. di P. già sottoscritto in data 02.08.2007 tra il Sindaco del Comune di UGENTO e il Presidente della GR. giusta delibera n. 1087 del 18.07.2006;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1844

**Ostuni (Br) – Variante al Piano Regolatore Generale per il Regolamento Edilizio e per le Norme Tecniche di Attuazione – Approvazione con prescrizioni.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio. confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Ostuni dotato di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con Delibera di CC. n. 36 del 30/07/2003 ha adottato la variante al P.R.G. vigente consistente in modifiche al R.E. e alle N.T.A. e con Delibera di C.P. n. 168 del 03/06/2004 si è espresso in merito alle osservazioni pervenute.

Con nota prot. n. 8627 del 30/08/2004 sono pervenuti i seguenti atti:

- n. 2 copie conformi della D. di C.C. n. 36 del 30/07/2003 avente ad oggetto: "Variante al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. per lo snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie e per la tutela ed il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio. Adeguamento del regolamento edilizio al D.P.R. n. 380/01;
- n. 2 copie conformi della D. di C.P. n. 168 del 03/06/2004 avente ad oggetto: "Variante al regolamento edilizio ad alle N.T.A. del P.R.G. per lo snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie e per la tutela ed il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio. Adeguamento del regolamento edilizio al D.P.R. n. 380/01" adottata con D.C.C. n. 36/2003: determinazioni sulle osservazioni pervenute";
- Copia conforme degli Atti di pubblicazione costituiti da:
  1. avviso all'Albo Pretorio di pubblicazione e deposito completo di pedissequa relata;
  2. Manifesto affisso in luoghi pubblici;
  3. Estratto dei quotidiani "La Gazzetta del

Mezzogiorno" di Bari e "Il quotidiano" di Brindisi.

La variante proposta dal Comune di Ostuni consiste in una riscrittura di alcuni articoli delle N.T.A. e del R.E. al fine di adeguare gli stessi al D.P.R. 380/2001, e in una variante riguardante alcuni art. delle N.T.A. e del R.E. al fine di snellire le procedure di rilascio di permesso di costruire e di favorire la tutela e il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio.

Nello specifico, l'adeguamento del R.E. alle nuove disposizioni in vigore con il D.P.R. n. 380/2001 riguarda:

1. Parte Prima - Titolo I - art. 4
2. Parte Prima - Titolo II - art. 4
3. Parte Prima - Titolo II - art. 5
4. Parte Prima - Titolo II - art. 6

5. Parte Prima - Titolo II - art. 8
6. Parte Prima - Titolo II - art. 11
7. Parte Prima - Titolo III - art. 12
8. Parte Prima - Titolo III - art. 14
9. Parte Prima - Titolo III - art. 15
10. Parte Prima - Titolo III - art. 16
11. Parte Prima - Titolo III - art. 17
12. Parte Prima - Titolo IV - art. 18
13. Parte Prima - Titolo IV - art. 19
14. Parte Prima - Titolo IV - art. 23
15. Parte Prima - Titolo IV - art. 24
16. Parte Prima - Titolo IV - art. 25

In merito alle modifiche introdotte nel R.E. e nelle N.T.A. che riguardano l'aggiornamento e la razionalizzazione delle stesse disposizioni, al fine della tutela e dell'uso più appropriato di alcune aree e fabbricati si evince quanto segue:

- in riferimento al R.E.

ARGOMENTO	RIFERIMENTO	ARGOMENTO VARIANTE PROPOSTA
Commissione Edilizia	Parte prima- Titolo III- art.13	-Eliminazione dai membri della C.E. del Comandante dei V.V.F.F. -Variazione del periodo di validità della C.E.: da tre anni ad un periodo corrispondente alla carica amministrativa del Sindaco
Caratteristiche edilizie	Parte seconda-Titolo II- art.17	-Regolamentazione installazione condizionatori; -Regolamentazione installazione parabole;
	Parte seconda-Titolo I- art.9	-Regolamentazione installazione parabole;
	Parte seconda-Titolo I- art.14	-Regolamentazione installazione recinzioni e salvaguardia muretti a secco;
	Parte seonda- Titolo III- art.19	-Regolamentazione installazione di insegne pubblicitarie -Regolamentazione installazione tende da sole;

• in riferimento alle N.T.A.

ARGOMENTO	RIFERIMENTO	ARGOMENTO VARIANTE PROPOSTA
Indici Edilizi	Titolo I- art.13	-Tutela degli ulivi secolari
	Titolo I- art.22	-Incentivazione all'utilizzo delle costruzioni a volta
	Titolo I- art.26	-Individuazione di lotto min. in zona agricola di mq.4000; - Tutela e incentivazione costruzione e utilizzo trulli; -Divieto di ristrutturazione edilizia in zona agricola;
	Titolo I- art.27	-Individuazione specifica di manufatti accessori realizzabili solo attraverso permesso di costruire
Zonizzazione	Titolo II- art.1	-Eliminazione parere regionale in merito a opere di restauro e di risanamento conservativo nelle zone A; -Divieto di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione in zona A;
	Titolo II- art.2	-Interventi consentiti in zona A1: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione;
	Titolo II- art.5	-Incentivazione sviluppo turistico attraverso l'inserimento di realizzazione di strutture alberghiere, con adeguamento degli standard urbanistici; -Eliminazione parere regionale per zone collinari in zona C2 e C2a – zona collinare e costiera di espansione estensiva- non essendo sottoposte a vincolo paesaggistico;
	Titolo II- art.11	-Utilizzo parametri di costruzione delle zone D2 anche per zone D2a:

	Titolo II- art.13	-Divieto di ampliamento costruzioni esistenti in zona E1 agricola;
	Titolo II- art.16	-Incentivazione sviluppo turistico e riuso di fabbricati esistenti in zona T1- attrezzature di carattere generale-, con tipologia riconducibile alle masserie; -Divieto di demolizione e ricostruzione in zona T1;
	Titolo II- art.18	-Riduzione a ml.30 della distanza delle costruzioni dalla linea di battaglia;
	Titolo II- art.19	-Eliminazione parere regionale in merito a zone collinari ricadenti in area F;

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica da parte del S.U.R. che con propria relazione n. 17 del 09/07/2007 si è espresso nei termini di seguito riportati:

- in merito all'adeguamento del R.E. e delle N.T.A. del Comune di Ostuni al D.P.R. n. 380/2001 nei termini di riscrittura, si ritiene di poter condividere quanto prospettato, trattandosi di sostanziale adeguamento alle definizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e di modifiche che non incidono sui criteri informatori del Piano vigente;
- in merito alle modifiche interessanti taluni articoli delle N.T.A. e del R.E., riferite a disposizioni di carattere generale, al fine di snellire le procedure di rilascio dei permessi di costruire e di tutelare il riuso di alcune aree e di fabbricati nel territorio, con specifico riferimento alla modifica di alcuni parametri e interventi consentiti, si ritiene di poter condividere quanto deliberato dal Comune di Ostuni con l'introduzione delle seguenti prescrizioni:

#### 1. N.T.A. - Titolo I - art. 26:

- le dimensioni del lotto minimo siano riferite a mq. 10.000 e non già a mq. 4000, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e sviluppo del territorio agricolo previsti dall'art. 51 della L.R. n. 56/80:

#### 2. N.T.A. - Titolo I - art. 27:

- la dimensione consentita per le verande sia ridotta al 30% della superficie lorda del fabbricato preesistente;

#### 3. N.T.A. - Titolo II - art. 5

- la modifica proposta sia limitata esclusivamente alla eliminazione del parere regionale;

#### 4. N.T.A. - Titolo II - art 11:

- per la zona D2a - industrie esistenti, si conferma quanto già determinato nella D.G.R. n. 2250/95 laddove si è previsto, con specifica normativa, l'ampliamento degli opifici industriali esistenti, con riferimento ai suoli di pertinenza.

Per tutte le altre modifiche proposte il S.U.R. ha espresso parere favorevole anche in considerazione che le stesse, per la gran parte, risultano essere adeguamento alla Legislazione nazionale intervenuta (D.P.R. n. 380/2001).

La deliberazione di cui sopra, giusta giustificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - sono state presentate n. 6 osservazioni e/o opposizioni, di cui una fuori termine con relativo esito come da prospetto qui di seguito riportato:



<b>Ditta proponente</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Deduzioni Comunali</b>
1. Sig. Renna Antonio	regolamentazione serre	Non Accolta
2. Sig. Renna Antonio	perimetrazione aree interessate da abusivismo	Non accolta
3. Sig. Renna Antonio	regolamentazione pensiline di protezione portoni	Non accolta
4. Sig. Renna Antonio	regolamentazione pompe carburanti	Non accolta
5. Sig. Francioso Antonio	realizzazione centrali termiche per edifici di civile abitazione	Parzialmente accolta
6. Sig. D'Amico Ottavio	modifica co. 6 - art. 3, titolo II delle N.T.A. Fuori termine	

In merito alla stesse, compatibilmente con le prescrizioni innanzi espresse, il S.U.R. ha ritenuto di poter condividere quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Ostuni.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 13/09/2007 si è espresso con parere n. 39, favorevole con prescrizioni, che recita testualmente Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 17 del 09/07/07 e le prescrizioni nella stessa riportate e con le ulteriori prescrizioni e rettifiche di seguito riportate:

**N.T.A. - Titolo II - art. 5:**

si integra la prescrizione del SUR con il non accoglimento della proposta di eliminazione del parere regionale per zone collinari in zona C2 e C2a - zona collinare e costiera di espansione estensiva - in considerazione della particolare valenza paesaggistica ed ambientale del territorio dl Comune di Ostuni, la cui tutela appare prioritaria rispetto a qualsiasi altro tipo di considerazione.

**N.T.A. - Titolo II - art. 13:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta, poiché porterebbe ad un maggior spreco del territorio.

**N.T.A. - Titolo II - art. 18:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta e quindi si dispone che la distanza delle costruzioni dalla battigia rimanga fissata nei 50 ml.

**N.T.A. - Titolo II - art. 19:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta in ragione delle identiche considerazioni espresse per la N.T.A. Titolo II - art. 5

Per ciò che attiene inoltre la variazione della durata temporale della Commissione edilizia la proposta può essere accolta ricordando che comunque la nomina dell'organismo è competenza del Consiglio Comunale. Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per il Regolamento Edilizio e per le Norme Tecniche di Attuazione adottata dal Comune di Ostuni con Delibera di C.C. n. 36/03 nei limiti e nei termini del parere del C.U.R. n. 39 del 13/09/2007, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SPERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE così COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA  
L. R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFI-  
CHE ED INTEGRAZIONI**

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi

dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. 11/11/1981, nei termini e per le motivazioni e con le prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 39/2007, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Ostuni con delibera di C.C. n. 36 del 30/07/2003 e inerente modifiche al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione;

- DI RICHIEDERE al Comune di Ostuni, in ordine alle prescrizioni, condizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione della variante al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione di che trattasi. di adottare apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 56/80-110 comma;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ostuni, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

**ADUNANZA DEL 13/09/2007**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.12**

**PARERE N.39/2007**

**oggetto:** **OSTUNI (BR)** – Variante al P.R.G. per il Regolamento Edilizio e per le Norme Tecniche di Attuazione. - Delibera di C.C. n.36/2003.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.17 del 09/07/07 (allegata);

**UDITO** la relatrice, Arch. Maria Rosaria LO MUZIO;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.17 del 09/07/07 e le prescrizioni nella stessa riportate e con le ulteriori prescrizioni e rettifiche di seguito precisate:

**N.T.A. Titolo II- art. 5:**

si integra la prescrizione del SUR con il non accoglimento della proposta di eliminazione del parere regionale per zone collinari in zona C2 e C2a - zona collinare e costiera di espansione estensiva - in considerazione della particolare valenza paesaggistica ed ambientale del territorio del Comune di Ostuni, la cui tutela appare prioritaria rispetto a qualsiasi altro tipo di considerazione.

**N.T.A. Titolo II - art. 13:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta, poiché porterebbe ad un maggior spreco di territorio.

**N.T.A. Titolo II - art. 18:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta e quindi si dispone che la distanza delle costruzioni dalla battigia rimanga fissata nei 50 ml.

**N.T.A. Titolo II – art. 19:**

si propone il non accoglimento della modifica proposta in ragione delle identiche considerazioni espresse per la N.T.A. Titolo II – art. 5


Per ciò che attiene inoltre la variazione della durata temporale della Commissione edilizia la proposta può essere accolta ricordando che comunque la nomina dell'organismo è competenza del Consiglio comunale.

**IL SEGRETARIO**  
*(Geom. Emanuele MORETTI)*

**LA RELATRICE**  
*(Arch. Maria Rosaria LO MUZIO)*



**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
*(Arch. Marcella MARANGIO)*





**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Settore Urbanistico Regionale**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

N. 14 del 09 LUG, 2007

**Oggetto: Comune di OSTUNI. VARIANTE al Regolamento Edilizio ed alle N.T.A. del P.R.G. per lo snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie, per la tutela ed il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio e per l' adeguamento del regolamento edilizio al D.P.R.380/2001.**

Il Comune di Ostuni dotato di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n.56/80, con Delibera di C.C. n.36 del 30/07/2003 ha adottato la variante al P.R.G. vigente per le modifiche apportate al R.E. e alle N.T.A. del P.R.G. e con Delibera di C.P. n.168 del 03/06/2004 si è espresso in merito alle osservazioni pervenute.

Con nota prot. n. 8627 del 30/08/2004 sono pervenuti i seguenti atti :

- n.2 copie conformi della D. di C.C. n.36 del 30/07/2003 avente ad oggetto. "Variante al regolamento edilizio ad alle N.T.A. del P.R.G. per lo snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie e per la tutela ed il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio. Adeguamento del regolamento edilizio al D.P.R. n.380/01;
- n. 2 copie conformi della D.di C.P. n.168 del 03/06/2004 avente ad oggetto: "Variante al regolamento edilizio ad alle N.T.A. del P.R.G. per lo snellimento delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie e per la tutela ed il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio. Adeguamento del regolamento edilizio al D.P.R. n.380/01" adottata con D. C.C. n.36/2003: determinazioni sulle osservazioni pervenute";
- Copia conforme degli Atti di pubblicazione costituiti da:
  1. avviso all'Albo Pretorio di pubblicazione e deposito completo di pedissequa relata;
  2. Manifesto affisso in luoghi pubblici;
  3. Estratto dei quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" di Bari e "Il quotidiano" di Brindisi.

La variante proposta dal Comune di Ostuni consiste in una riscrittura di alcuni articoli delle N.T.A. e del R.E. al fine di adeguare gli stessi al D.P.R. 380/2001, e in una variante di sostanza di alcuni art. delle N.T.A. e del R.E. al fine di snellire le procedure di rilascio delle concessioni edilizie e di favorire la tutela e il riuso di alcune aree e fabbricati del territorio.

Nello specifico, l' adeguamento del R.E. alle nuove disposizioni in vigore con il D.P.R. n.380/2001 riguarda:

1. Parte Prima- Titolo I- art.4
2. Parte Prima- Titolo II- art.4
3. Parte Prima- Titolo II- art.5
4. Parte Prima- Titolo II- art.6
5. Parte Prima- Titolo II- art.8
6. Parte Prima- Titolo II- art.11
7. Parte Prima- Titolo III- art.12
8. Parte Prima- Titolo III- art.14
9. Parte Prima- Titolo III- art.15
10. Parte Prima- Titolo III- art.16
11. Parte Prima- Titolo III- art.17
12. Parte Prima- Titolo IV- art.18
13. Parte Prima- Titolo IV- art.19
14. Parte Prima- Titolo IV- art.23
15. Parte Prima- Titolo IV- art.24
16. Parte Prima- Titolo IV- art.25

In merito alle modifiche introdotte nel R.E. e nelle N.T.A. che riguardano l'aggiornamento e la razionalizzazione delle stesse disposizioni, al fine della tutela e dell'uso più appropriato di alcune aree e fabbricati si evince quanto segue:

- in riferimento al R.E.

ARGOMENTO	RIFERIMENTO	ARGOMENTO VARIANTE PROPOSTA
Commissione Edilizia	Parte prima- Titolo III- art.13	-Eliminazione dai membri della C.E. del Comandante dei V.V.F.F. -Variazione del periodo di validità della C.E.: da tre anni ad un periodo corrispondente alla carica amministrativa del Sindaco
Caratteristiche edilizie	Parte seconda-Titolo II- art.17	-Regolamentazione installazione condizionatori; -Regolamentazione installazione parabole;
	Parte seconda-Titolo I- art.9	-Regolamentazione installazione parabole;
	Parte seconda-Titolo I- art.14	-Regolamentazione installazione recinzioni e salvaguardia muretti a secco;
	Parte seonda- Titolo III- art.19	-Regolamentazione installazione di insegne pubblicitarie -Regolamentazione installazione tende da sole;

• In riferimento alle N.T.A.

ARGOMENTO	RIFERIMENTO	ARGOMENTO VARIANTE PROPOSTA
Indici Edilizi	Titolo I- art.13	-Tutela degli ulivi secolari
	Titolo I- art.22	-Incentivazione all'utilizzo delle costruzioni a volta
	Titolo I- art.26	-Individuazione di lotto min. in zona agricola di mq.4000; - Tutela e incentivazione costruzione e utilizzo trulli; -Divieto di ristrutturazione edilizia in zona agricola;
	Titolo I- art.27	-Individuazione specifica di manufatti accessori realizzabili solo attraverso permesso di costruire
Zonizzazione	Titolo II- art.1	-Eliminazione parere regionale in merito a opere di restauro e di risanamento conservativo nelle zone A; -Divieto di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione in zona A;
	Titolo II- art.2	-Interventi consentiti in zona A1: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione;
	Titolo II- art.5	-Incentivazione sviluppo turistico attraverso l'inserimento di realizzazione di strutture alberghiere, con adeguamento degli standard urbanistici; -Eliminazione parere regionale per zone collinari in zona C2 e C2a – zona collinare e costiera di espansione estensiva- non essendo sottoposte a vincolo paesaggistico;
	Titolo II- art.11	-Utilizzo parametri di costruzione delle zone D2 anche per zone D2a;
	Titolo II- art.13	-Divieto di ampliamento costruzioni esistenti in zona E1 agricola;
	Titolo II- art.16	-Incentivazione sviluppo turistico e riuso di fabbricati esistenti in zona T1- attrezzature di carattere generale-, con tipologia riconducibile alle masserie; -Divieto di demolizione e ricostruzione in zona T1;
	Titolo II- art.18	-Riduzione a ml.30 della distanza delle costruzioni dalla linea di battigia;
	Titolo II- art.19	-Eliminazione parere regionale in merito a zone collinari ricadenti in area F;

• in merito all'adeguamento del R.E. e delle N.T.A del Comune di Ostuni al D.P.R. n. 380/2001 nei termini di riscrittura, si ritiene di poter condividere quanto prospettato, trattandosi di sostanziale adeguamento alle definizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e di modifiche che non incidono sui criteri informativi del Piano vigente;

• in merito alle modifiche interessanti taluni articoli delle N.T.A. e del R.E., riferite a disposizioni di carattere generale, al fine di snellire le procedure di rilascio delle concessioni e di tutelare il riuso di alcune aree e di fabbricati nel territorio, con specifico riferimento alla modifica di alcuni parametri e interventi consentiti, si ritiene di poter condividere quanto deliberato dal comune di Ostuni con l'introduzione delle seguenti prescrizioni:

1. N.T.A.- Titolo I- art.26 :

le dimensioni del lotto minimo siano riferite a mq. 10.000 e non già a mq. 4000, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e sviluppo del territorio agricolo previsti dall'art. 51 della L.R. n. 56/80;

2. N.T.A.- Titolo I- art.27 :

la dimensione consentita per le verande sia ridotta al 30% della superficie lorda del fabbricato preesistente;

3. N.T.A. Titolo II- art.5 :

la modifica proposta sia limitata esclusivamente alla eliminazione del parere regionale;

4. N.T.A.- Titolo II- art.11 :

per la zona D2a- industrie esistenti, si conferma quanto già determinato nella D.G.R. n. 2250/95 laddove si è previsto, con specifica normativa, l'ampliamento degli opifici industriali esistenti, con riferimento ai suoli di pertinenza.

Per tutte le altre modifiche proposte si esprime parere favorevole anche in considerazione che le stesse, per la gran parte, risultano essere adeguamento alla Legislazione nazionale intervenuta (D.P.R. n. 380/2001).


Avverso la variante al R.E. e alle N.T.A. del P.R.G. di cui sopra, giusta certificazione in atti, risultano presentata n. 5 osservazioni nel termine fissato e n.1 osservazione pervenuta successivamente al termine stabilito, con relativo esito come da prospetto qui di seguito riportato:

Ditta proponente	Oggetto	Deduzioni Comunali
1. Sig. Renna Antonio	regolamentazione serre	Non Accolta
2. Sig. Renna Antonio	perimetrazione aree interessate da abusivismo	Non accolta
3. Sig. Renna Antonio	regolamentazione pensiline di protezione portoni	Non accolta
4. Sig. Renna Antonio	regolamentazione pompe carburanti	Non accolta
5. Sig. Francioso Antonio	realizzazione centrali termiche per edifici di civile abitazione	Parzialmente accolta
6. Sig. D'Amico Ottavio	modifica co.6- art.3, titolo II delle N.T.A.	Fuori termine

In merito alle stesse, compatibilmente con le prescrizioni innanzi espresse, si ritiene di poter condividere quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Ostuni.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore  
(Ing. Nicola Giordano)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1845

**Grottaglie (Ta) – Variante al Piano Regolatore Generale per la zona “A”. Approvazione definitiva.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Grottaglie, dotato di P.R.G., con Delibera di C.C. n. 33 del 22/06/2004 ha adottato la variante al P.R.G. per una nuova perimetrazione della zona omogenea "A"- centro storico-ambientale.

Con nota prot. n. 4339 del 13/06/2005 sono stati inviati i seguenti atti in duplice copia: - Delibera di C.C. n. 33 del 22/06/2004;

- Tav. "perimetrazione zona omogenea "A" via XXV Luglio su ortofoto - documentazione fotografica";
- Tav. "perimetrazione zona omogenea "A" via XXV Luglio-documentazione fotografica"; - Tav. All. "D" perimetrazione zona omogenea "A" via XXV Luglio - planimetria
- Relazione tecnica a firma del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Narracci e del Responsabile del Settore Urbanistico Arch. Vincenzo Cavallo;
- Avviso di deposito in segreteria del progetto della variante al P.R.G. con attestazione di pubblicazione.

La proposta di variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, si è resa necessaria al fine di aderire alle prescrizioni regionali espresse in sede di approvazione definitiva (D.G.R. n. 1629 del 04/11/2003).

Giova ricordare, preliminarmente, che con detta Deliberazione, in merito alle zone omoge-

nee A2 si precisava quanto segue:

"1.3 ZONEA2

1. Omissis
2. Omissis
3. Nessuna determinazione viene invece specificata in ordine alle giú richieste ulteriori verifiche ed approfondimenti circa l'esistenza di tessuti edificati che abbiano le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle zone omogenee A2 (ad esempio le cortine edilizie sù via XXV Luglio e zone contigue), al fine di conservare tutti quegli elementi dell'edificato che costituiscono la memoria storica della città, resta pertanto a carico dell' Amm.ne Com.le l'effettuazione di dette verifiche ed approfondimenti e l'eventuale successivo modifica e/o integrazione del P.R.G. con separato procedimento di variante ex art. 16 della L. r. n. 56/80.
4. Omissis

La deliberazione consiliare n. 33/2004, giusta attestazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria da parte del S.U.R. che con propria relazione n. 16 del 02/07/2007 ha rilevato quanto segue:

- L' Amm.ne Com.le ha operato le richieste verifiche ed approfondimenti redigendo il Piano Particolareggiato del Centro Storico in cui gli edifici prospicienti la Via XXV Luglio e parte degli edifici di Via Ennio sono stati individuati come facenti parte del Centro Storico per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche delle zone omogenee A2;
- All'attualità l'area è tipizzata come "zona B di ristrutturazione".
- L'area interessata dalla variante è situata a nord e in continuità con l'ambito territoriale del centro storico; interessa una parte dello sviluppo della quinta stradale di Via XXV Luglio e una parte prospiciente Via Ennio e più precisamente quelle che includono alcuni edifici a forte valenza

storico- architettonica già individuati nella parte di analisi del citato Piano di Recupero del Centro Storico.

Nel merito la proposta variante prevede per le aree come individuate nelle planimetrie in atti, la Zonizzazione Urbanistica quale "Zona Omogenea A - Centro Storico Ambientale", cui si applica la normativa prevista per tale zona dal vigente P.R.G.

Posto quanto sopra, considerata la finalità specifica della variante di che trattasi tesa, in particolare, a conservare edifici di valore storico - ambientale non tutelati all'attualità da apposite norme, così come per gli edifici già identificati come "zona A centro storico", il SUR ha ritenuto, sotto il profilo tecnico - urbanistico, di poter condividere quanto proposto dal Comune di Grottaglie.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 13/09/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 41, che recita testualmente:

Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 16 del 02/07/07 e le motivazioni nella stessa riportate".

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per la zona "A" adottata dal Comune di Grottaglie con Delibera di C.C. n. 33/04, nei termini del parere del CUR n. 41/2007, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento"

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97. punto d).**

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 2/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### *DELIBERA*

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 41/2007, la variante al P.R.G. per la zona "A", adottata dal Comune di Grottaglie con delibera di C.C. n. 33 del 22/06/2004;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Grottaglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1924

**Grottaglie (Ta) – Variante al Piano Regolatore Generale per la zona agricola. Approvazione con prescrizioni.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Grottaglie, dotato di P.R.G. vigente, con Delibera di CC. n. 52 del 10/11/2004 avente ad oggetto: "Adozione variante al P.R.G. vigente alla zona omogenea E - Agricola: Accorpamenti per il lotto minimo; Lotto minimo nelle zone omogenee compromesse località Mannara, Galeasi e Paparazio", ha adottato la variante per un nuovo dimensionamento del lotto minimo su cui edificare all'interno dell'unità minima colturale e di nuovo dimensionamento del lotto minimo per parti di aree individuate.

Con nota prot. n. 4340 del 13/06/2005 sono stati inviati i seguenti atti in duplice copia: - Delibera di C.C. n. 52 del 10/11/2004;

- Tav. 1 "Planimetria di variante al P.R.G.";
- Tav. 2" Perimetrazione della variante su foto aerea";
- Tav. 3 "Perimetrazione della variante su ambiti estesi del P.U.T.T./P";
- Tav. 4" Perimetrazione della variante su ambiti estesi del P.U.T.T./P e catastale";
- Tav. 5 "P.R.G. vigente";
- Tav. 6" Documentazione catastale"
- Relazione generale tecnica a firma del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Narracci e del Responsabile del Settore Urbanistico Arch. Vincenzo Cavallo;
- Relazione dell'ufficio agricoltura a firma del Responsabile del Servizio Salvatore Nuzzo;
- Avviso di deposito in segreteria del progetto della variante al P.R.G. con attestazione di pubblicazione.

La proposta di variante, predisposta dall' Ufficio Tecnico Comunale, così come si evince dalla relazione illustrativa, propone modifiche ed integrazioni della Normativa relativa alle "Zone E".

L'elaborato denominato "Normativa" prevede:

**ZONA E**

Comprende tutta la parte a Nord - Sud ed Ovest del territorio comunale con terreni in gran parte ad alta produttività con impianti irrigui.

St: comprende tutto il territorio comunale escluso il centro abitato con le zone di espansione per residenze, per attività artigianali, industriali e commerciali.St

- La minima unità colturale con possibilità edificatoria passa da mq. 5.000 a mq 10.000;
- Sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto dell'art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979, con concessioni onerose ai sensi dell'art. 3 della L. n. 10/1977, soltanto nelle aree del territorio agricolo non interessate da ambiti distinti e/o estesi previsti nel P. U. T. T. approvato dalla Regione Puglia e/o non assoggettate ad altri vincoli previsti dal P.R. G. e dalla normativa statale e regionale.
- Nelle aree interessate da ambiti estesi e/o distinti previsti dal P.U.T.T. e/o assoggettate ad altri vincoli è possibile soltanto il rilascio di concessioni a favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo secondo le modalità previste dall'art. 9, lett. A) della L. n. 10/1977 e dall'art. 9 della L.r. n. 6/1979 come modificato dall'art. 2 della L.r. n. 66/1979, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta necessari secondo le previsioni delle Norme tecniche del P. U. T. T. e/o del P.R.G.
- Indice di fabbricabilità fondiario 0,03 mc/mq;
- Altezza massima pari a 4,00 mt;
- Superficie coperta l'1% (uno per cento) del-

l'unità colturale;

- Distanze dai confini in assoluto 10,00 mt,
- Dalla viabilità rurale non compresa nella comunale esterna 15,00 mt;
- Dalla strada a carattere autostradale Taranto-Brindisi 60,00 mt,
- Dalla Statale Appia 7 ter 40,00 mt;
- Dalle provinciali e comunali di larghezza maggiore o uguale a mt 10,50 30,00 mt;
- Dalle comunali esterne 20,00 mt;

### NORME PARTICOLARI

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

L'intervento di edificazione può avvenire su una delle particelle purché di superficie non inferiore a mq 10.000 e nei limiti di 0,03 mc/mq per tutti i terreni asserviti e purché l'accorpamento non superi i 20.000 mq.

E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio all'interno della fascia di mt. 300 dalle gravine interessanti il territorio indicate nelle tavole al 5.000 ed al 10.000.

Per terreni irrigui oltre l'intervento edilizie nei limiti di 0,03 mc/mq. è pure consentita la costruzione di cabine elettriche tipo "ENEL" e di superficie coperta non superiore a mq. 20,00.

Per gli interventi di edificazione a scopo residenziale, l'abitazione dovrà essere munita di cisterna a tenuta stagna per il contenimento dei liquami e dotata di impianto di depurazione per l'abbattimento batteriologico secondo la tabella "A" della legge 319/. Per le zone agricole ricadenti nella parte territoriale può consentirsi

Per le Masserie esistenti del territorio ed ancora in uso, possono eseguirsi solo opere di consolidamento e di ristrutturazione interne anche agro-turistico.

Nuove strutture, qualora consentite dall'indice di fabbricabilità, devono essere realizzate a distanza di mt. 25 dal corpo principale della per non disturbare l'aspetto architettonico.

Peri volumi aggiuntivi nell'ambito degli interventi agrituristici l'altezza massima consentita è fissata in mt. 4,00 (H max).

Per le Masserie destinate ad attività agro-turistiche può consentirsi la realizzazione di piscina e di altre attrezzature sportive che non investano una superficie superiore a mq. 2.500.

E' prescritto l'obbligo di acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza ai BB.AA.AA-AA.SS. per gli interventi da realizzare su aree e/o immobili assoggettati a vincoli specifici di competenza della stessa Soprintendenza negli elaborati del P.U.T.T. e/o del P.R.G.

### STANDARDS URBANISTICI

Attrezzature di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D. M. 2/04/1968 nella misura di mq. 6 per insedia to:

Le Masserie per uso agro-turistico sono le seguenti:

- Masseria Mutata
- Masseria Lella
- Masseria S.Angelo
- Masseria Angiulli Piccola
- Masseria Angiulli Grande
- Masseria Mannara
- Masseria Vicentino
- Masseria Galeasi
- Masseria La Torre

Sempre per le zone agricole, appare inoltre opportuno segnalare l'improcedibilità, allo stato attuale legislativo e giurisprudenziale, di conces-

sioni in deroga ex art. 30 della L.r. n. 56/1980 per interventi di edificazione rurali.

Ciò premesso, così come si evince dalla relazione illustrativa, la variante è motivata in primis dalla necessità di tener conto dell'eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria. In particolare le problematiche affrontate sono relative alla ridefinizione del "lotto minimo" e della "unità colturale", in modo differente tra la parte di territorio coincidente con le località: "Mannara", "Galeasi" e "Paparazio" e la restante parte del territorio comunale.

Nella documentazione allegata v'è la perimetrazione della variante su foto area e ambiti estesi del PUTT/P e la documentazione catastale.

Nel merito, quanto prospettato dall'Amm.ne Com.le modifica in sostanza, per le località "Mannara", "Galeasi", e "Paparazio", il valore del lotto minimo di intervento riconducendolo da quello vigente pari a mq. 10.000 al valore pari a mq. 5.000; ciò con particolare riguardo alle aree perimetrate in verde negli elaborati trasmessi, coincidenti con aree oggetto in gran parte di una edificazione diffusa, realizzata in zona agricola, ed in contrasto con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del territorio agricolo, già dettati dall'art. 51 della L.R. n. 56/80.

Per quanto riguarda la restante parte del territorio, si fissa un valore minimo generalizzato del lotto di intervento pari a mq. 10.000, anche mediante accorpamento, con edificazione possibile su una superficie avente minimo valore pari a mq. 5.000; il tutto non rispettoso della L.R. n. 56/80 che consente l'accorpamento solo per le aziende agricole.

Gli atti in questione sono stati sottoposti al Settore Urbanistico Regionale che con propria relazione istruttoria n. 18 del 09/07/2007, rilevato che le modifiche proposte non risultano supportate da alcuna analisi del territorio agricolo, delle sue suscettività e tendenze né contengono indirizzi ai fini della sua tutela e valorizzazione, ma di contro possono comportare una generaliz-

zata ulteriore incentivazione alla antropizzazione dello stesso territorio agricolo, ha ritenuto di non poter condividere la variante proposta.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che dapprima nell'adunanza del 13/09/2007, e poi nella seduta del 20/09/2007, si è espresso con parere n. 40/2007, nei seguenti termini:

Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, rettificando il precedente parere negativo n. 40/2007 assunto nell'adunanza del 13/09/07, unicamente per quanto riguarda la proposta, nella zona agricola "E" complessiva, di riduzione da mq. 20.000 a mq. 10.000 per la unità minima colturale, con possibilità di accorpamento, da mq. 10.000 a mq. 5.000 per la superficie minima oggetto dell'intervento di edificazione: quanto innanzi, in coerenza e con le delimitazioni rivenienti dalle disposizioni fissate per le zone agricole dall'art. 51, punto "g" della L.R. n. 56/1980, che per le aziende agricole consentono gli interventi di edificazione riferiti alla minima unità colturale e la possibilità di accorpamento di terreni non confinanti.

Per il resto si fa propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 18 del 09/07/07 e le motivazioni nella stessa riportate facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 18 del 09/07/07 e le prescrizioni nella stessa riportate."

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per la zona agricola adottata dal Comune di Grottaglie con Delibera di C.C. n. 52/04, nei limiti e nei termini prospettati nel parere del C.U.R. n. 40/2007, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA  
L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFI-  
CHE ED INTEGRAZIONI**

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, nei limiti e nei termini di cui al parere del CUR n. 40/2007, la variante al P.R.G. per la zona agricola, adottata dal Comune di Grottaglie con delibera di C.C. n. 52 del 10/11/2004;
- DI RICHIEDERE al Comune di Grottaglie, in ordine alle prescrizioni, condizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione della variante al P.R.G. di che trattasi, di adottare apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 56/80 - II° comma;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Grottaglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

**ADUNANZA DEL 13/09/2007**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.12**

**PARERE N.40/2007**  
*(rettificato nella seduta del 20/09/2007)*

**oggetto:** GROTTAGLIE (TA) – Variante al P.R.G. per la zona agricola. - ~~Delibera di~~ C.C. n.52/2004.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 09/07/07 (allegata);

**UDITO** il relatore. Arch. Pasquale CASIERI;

1. RILEVATO, giusta esposizione dei rappresentanti del Comune di Grottaglie, che le varianti normative proposte si articolano in due fattispecie distinte:
  - a) per la zona agricola "E" complessiva, la riduzione da mq.20.000 a mq.10.000 per la unità minima colturale, con possibilità di accorpamento, e da mq.10.000 a mq.5.000 per la superficie minima oggetto dell'intervento di edificazione, il tutto motivato dallo stato di frazionamento della proprietà fondiaria;
  - b) per le zone agricole specificatamente delimitate negli elaborati planimetrici nelle località "Mannara-Galeasi-Paparazio" (corrispondenti a circa il 15% dell'agro comunale), fissazione del lotto minimo edificabile di mq.5.000 (come già precedentemente previsto dal vecchio P.R.G.), in quanto zone non coltivate, già estremamente frazionate sulla base dell'unità di superficie tradizionale ("tomolo", corrispondente a circa mq.6.800), interessate da intensa edificazione residenziale temporanea del tipo "seconde case" in forza della precedente normativa ed in gran parte urbanizzate, con lotti interclusi rimasti inedificati: quanto innanzi, allo scopo anche di preservare la restante maggior parte del territorio agricolo da ulteriori impropri interventi di edilizia residenziale.
2. RILEVATA la contraddittorietà -per le zone edificate in questione- tra la destinazione agricola di P.R.G. e gli insediamenti residenziali realizzati, ed inoltre la priorità -rispetto a nuove edificazioni- degli interventi di recupero dei manufatti e delle costruzioni esistenti, e ravvisata

pertanto la necessità di una impostazione e disamina più generale delle problematiche evidenziate dal Comune per le varianti normative proposte al punto "b" innanzi sintetizzato, più appropriatamente nell'ambito del P.U.G. che -come riferito dal Comune stesso- è in fase di elaborazione;

3. RITENUTO, peraltro, per quanto attiene alla unità minima colturale ed alla possibilità di accorpamento (punto "a" innanzi sintetizzato), che possa accogliersi la richiesta comunale, in coerenza e con le limitazioni rivenienti dalle disposizioni fissate per le zone agricole dall'art.55, punto "g" della L.r. n.56/1980.

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**


ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, rettificando il precedente parere negativo n.40/2007 assunto nell'adunanza del 13/09/07, unicamente per quanto riguarda la proposta, nella zona agricola "E" complessiva, di riduzione da mq.20.000 a mq.10.000 per la unità minima colturale, con possibilità di accorpamento, e da mq.10.000 a mq.5.000 per la superficie minima oggetto dell'intervento di edificazione; quanto innanzi, in coerenza e con le limitazioni rivenienti dalle disposizioni fissate per le zone agricole dall'art.55, punto "g" della L.r. n.56/1980, che per le aziende agricole consentono gli interventi di edificazione riferiti alla minima unità colturale e la possibilità di accorpamento di terreni non confinanti.

Per il resto fa propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 09/07/07 e le motivazioni nella stessa riportate.


**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)



**IL RELATORE**  
(Arch. Pasquale CASIERI)



**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
(Arch. Marcella MARANGIO)







**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Settore Urbanistico Regionale**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N. 18 del 09/06 2007**

**Oggetto: Comune di GROTTAGLIE. VARIANTE urbanistica al P.R.G. vigente per zona omogenea E- Agricola: 1) accorpamento lotto minimo per edificazione; 2) ridimensionamento lotto minimo nelle zone compromesse località Mannara, Galeasi e Paparazio. Delibera di C.C. n. 52 del 10/11/2004.**

Il Comune di Grottaglie, dotato di P.R.G. vigente, con Delibera di C.C. n.52 del 10/11/2004 avente ad oggetto: "Adozione variante al P.R.G. vigente alla zona omogenea E – Agricola: Accorpamenti per il lotto minimo; Lotto minimo nelle zone omogenee compromesse località Mannara, Galeasi e Paparazio", ha adottato la variante per un nuovo dimensionamento del lotto minimo su cui edificare all'interno dell'unità minima colturale e di nuovo dimensionamento del lotto minimo per parti di aree individuate.

Con nota prot. n. 4340 del 13/06/2005 sono stati inviati i seguenti atti in duplice copia:

- Delibera di C.C. n.52 del 10/11/2004;
- Tav.1 " Planimetria di variante al P.R.G.";
- Tav.2 " Perimetrazione della variante su foto aerea";
- Tav.3 " Perimetrazione della variante su ambiti estesi del P.U.T.T./P";
- Tav.4 " Perimetrazione della variante su ambiti estesi del P.U.T.T./P e catastale";
- Tav.5 " P.R.G. vigente";
- Tav.6 " Documentazione catastale"
- Relazione generale tecnica a firma del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Giovanni Narracci e del Responsabile del Settore Urbanistico Arch. Vincenzo Cavallo;
- Relazione dell'ufficio agricoltura a firma del Responsabile del Servizio Salvatore Nuzzo;
- Avviso di deposito in segreteria del progetto della variante al P.R.G. con attestazione di pubblicazione.

La proposta di variante, predisposta dall' Ufficio Tecnico Comunale, così come si evince dalla relazione illustrativa, propone modifiche ed integrazioni della Normativa relativa alle "Zone E".

L'elaborato denominato "Normativa" prevede:

**- ZONA E**

*Comprende tutta la parte a Nord – Sud ed Ovest del territorio comunale con terreni in gran parte ad alta produttività con impianti irrigui.*

*St: comprende tutto il territorio comunale escluso il centro abitato con le zone di espansione per residenze, per attività artigianali, industriali e commerciali.*

- *La minima unità colturale con possibilità edificatoria passa da mq. 5.000 a mq 10.000;*
- *Sono consentiti interventi di edificazione, nel rispetto dell'art. 9 delle LL.rr. n. 6 e n. 66/1979, con concessioni onerose ai sensi dell'art. 3 della L. n. 10/1977, soltanto nelle aree del territorio agricolo non interessate da ambiti distinti e/o estesi previsti nel P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia e/o non assoggettate ad altri vincoli previsti dal P.R.G. e dalla normativa statale e regionale.*
- *Nelle aree interessate da ambiti estesi e/o distinti previsti dal P.U.T.T. e/o assoggettate ad altri vincoli è possibile soltanto il rilascio di concessioni a favore di coloro i quali siano in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo secondo le modalità previste dall'art. 9, lett. A) della L.n. 10/1977 e dall'art. 9 della L.r. n.6/1979 come modificato dall'art. 2 della L.r. n. 66/1979, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta necessari secondo le previsioni delle Norme tecniche del P.U.T.T. e/o del P.R.G..*
- *Indice di fabbricabilità fondiario* *0,03 mc/mq;*
- *Altezza massima pari a* *4,00 mt;*
- *Superficie coperta* *l' 1% (uno per cento) dell'unità colturale;*
- *Distanze dai confini* *in assoluto 10,00 mt;*
- *Dalla viabilità rurale non compresa nella comunale esterna* *15,00 mt;*
- *Dalla strada a carattere autostradale Taranto- Brindisi* *60,00 mt,*
- *Dalla Statale Appia 7 ter* *40,00 mt;*
- *Dalle provinciali e comunali di larghezza maggiore o uguale a mt 10,50* *30,00 mt;*
- *Dalle comunali esterne* *20,00 mt;*

**NORME PARTICOLARI**

*Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.*

*L'intervento di edificazione può avvenire su una delle particelle purché di superficie non inferiore a mq 10.000 e nei limiti di 0,03 mc/mq per tutti i terreni asserviti e purché l'accorpamento non superi i 20.000 mq.*

*E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio all'interno della fascia di mt. 300 dalle gravine interessanti il territorio indicate nelle tavole al 5.000 ed al 10.000.*

*Per terreni irrigui oltre l'intervento edilizio nei limiti di 0,03 mc/mq. è pure consentita la costruzione di cabine elettriche tipo "ENEL" e di superficie coperta non superiore a mq. 20,00.*

*Per gli interventi di edificazione a scopo residenziale, l'abitazione dovrà essere munita di cisterna a tenuta stagna per il contenimento dei liquami e dotata di impianto di depurazione per l'abbattimento batteriologico secondo la tabella "A" della legge 319/. Per le zone agricole ricadenti nella parte territoriale può consentirsi*

*Per le Masserie esistenti del territorio ed ancora in uso, possono eseguirsi solo opere di consolidamento e di ristrutturazione interne anche agro-turistico.*

*Nuove strutture, qualora consentite dall'indice di fabbricabilità, devono essere realizzate a distanza di mt. 25 dal corpo principale della per non disturbare l'aspetto architettonico.*

*Per i volumi aggiuntivi nell'ambito degli interventi agrituristici l'altezza massima consentita è fissata in mt. 4,00 (H max).*

*Per le Masserie destinate ad attività agro-turistiche può consentirsi la realizzazione di piscina e di altre attrezzature sportive che non investano una superficie superiore a mq. 2.500.-*

*E' prescritto l'obbligo di acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza ai BB.AA.AA~AA.SS. per gli interventi da realizzare su aree e/o immobili assoggettati a vincoli specifici di competenza della stessa Soprintendenza negli elaborati del P.U.T.T. e/o del P.R.G..*

*STANDARDS URBANISTICI: Attrezzature di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.M. 2/04/1968 nella misura di mq.6 per insediato:*

*Le Masserie per uso agro-turistico sono le seguenti:*

- *Masseria Mutata*
- " *Lella*
- " *S. Angelo*
- " *Angiulli Piccola*
- " *Angiulli Grande*
- " *Mannara*
- " *Vicentino*
- " *Galeasi*
- " *La Torre*

*Sempre per le zone agricole, appare inoltre opportuno segnalare l'improcedibilità, allo stato attuale legislativo e giurisprudenziale, di concessioni in deroga ex art.30 della L.r. n.56/1980 per interventi di edificazione rurali.*

Ciò premesso, così come si evince dalla relazione illustrativa, la variante è motivata in primis dalla necessità di tener conto dell'eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria. In particolare le problematiche affrontate sono relative alla ridefinizione del "lotto minimo" e della "unità colturale", ed alla differente gestione tra il territorio coincidente con le località: "Mannara", "Galeasi" e "Paparazio" e la restante parte del territorio comunale.

Nella documentazione allegata v'è la perimetrazione della variante su foto area e ambiti estesi del PUTT/P e la documentazione catastale.


Nel merito, quanto prospettato dall'Amm.ne Com.le modifica in sostanza, per le località: "Mannara", "Galeasi" e "Paparazio", il valore del lotto minimo di intervento riconducendolo da quello vigente pari a mq. 10.000 al valore pari a mq. 5.000; ciò con particolare riguardo alle aree perimetrare in verde negli elaborati trasmessi, coincidenti con aree oggetto in gran parte di una edificazione diffusa, realizzata in zona agricola, ed in contrasto con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del territorio agricolo, già dettati dall'art. 51 della L.R. n. 56/80.

Per quanto riguarda la restante parte del territorio, si fissa un valore minimo generalizzato del lotto di intervento pari a mq. 10.000, anche mediante accorpamento, con edificazione possibile su una superficie avente minimo valore pari a mq. 5.000; il tutto non rispettoso della L.R. n. 56/80, che consente l'accorpamento solo per le aziende agricole.

Tutto ciò premesso e rilevato, che le modifiche proposte non risultano supportate da alcuna analisi del territorio agricolo, delle sue suscettività e tendenze né contiene indirizzi ai fini della sua tutela e valorizzazione, ma di contro possono comportare una generalizzata ulteriore incentivazione alla antropizzazione dello stesso territorio agricolo, questo Ufficio ritiene di non poter condividere la variante proposta.

Quanto innanzi, si rimette al C.U.R. per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore  
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1925

**Rodi Garganico (Fg) – Piano di lottizzazione in contrada Fontana, ditta Campobasso ed altri. Delibera di C.C. n. 33/2005. Art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Richiesta Parere Paesaggistico.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"" 1.0 Premesso che

1.1 Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.2005 il Comune di Rodi Garganico ha adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31.5.1980 n. 56, il Piano di Lottizzazione in Zona C1, contrada Fontana, proposto dalla ditta Campobasso Santina ed altri.

1.2 Il Piano è costituito da n.15 elaborati tecnici (a firma dell'ing. F. Inglese), schema di convenzione e Relazione geologica (a firma del Geom. M. Sollitto).

1.3 A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni, come da certificazione in atti.

1.4 Il Piano stesso è stato rimesso con nota comunale prot. 9496 del 19/09/06, per il parere del CUR. ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1980, nonché per il parere paesaggistico di cui dell'art. 5.03 delle Norme tecniche di attuazione del PUTT/P.

1.5 In particolare, l'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939 (Decreto Ministeriale 15.04.1975 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Rodi Garganico"), ed a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ed è inoltre interamente classificata

come "ambito territoriale esteso con valore distinguibile D" (art. 2.01, punto 1.4, delle Norme del PUTT/P).

1.6 Il Responsabile U.T.C., con relazione-parere in data 29/06/05, ha espresso parere favorevole, a condizione che il dimensionamento degli abitanti sia effettuato sulla base Adel parametro unitario di 100 mc/ab (anziché 90 mc/ab come nella proposta di P.d.L.).

1.7 Con determinazione n. 709 del 01/06/06 del Dirigente del Settore Foreste regionale, è stato rilasciato il nulla-osta per il vincolo idrogeologico, con prescrizioni.

1.8 Il Genio Civile di Foggia, con nota prot. 23710 del 13/09/06 ha espresso parere favorevole per il vincolo sismico, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001, con precisazioni e fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico.

1.9 L'Ente Parco Nazionale del Gargano, con nota prot. 1199 del 21/02/07 ha comunicato il parere preliminare favorevole di massima, giusta verbale n. 35, seduta del 20/02/07 del Comitato Tecnico.

1.9 Il C.U.R. ,con parere n. 09/2007 del 01/03/2007, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni "Sotto l'aspetto propriamente della tutela paesaggistica, si ritiene ammissibile l'intervento proposto, a condizione della messa a dimora di essenze autoctone, anche attraverso la ripiantumazione dei soggetti esistenti, come risultanti dalla documentazione fotografica, e della realizzazione delle pavimentazioni stradali e dei parcheggi di tipo semi-permeabile, per favorire il deflusso delle acque meteoriche.

Si fanno salve le prescrizioni e condizioni espresse nei pareri dei vari enti, in precedenza richiamati, e l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino.

2. Considerato che:

2.1 L'area di intervento è di 23.204 mq, l'indice di fabbricabilità è di 1,00 mc/mq, il volume edificabile è di 23.204 mc.

2.5 La lottizzazione prevede tre tipologie distinte, la T1 che si sviluppa su due piani fuori terra e propone la soluzione a villino con l'aggregazione di tre unità autonome; la T2 uguale alla T1 ma con l'aggregazione di sole due unità; la T3 che si sviluppa su tre piani fuori terra e propone la tipologia di una casa in linea.

2.5 Il volume di progetto è pari a 23.198,47 mc, alla volumetria complessiva sviluppata dal Piano concorre anche il fabbricato rurale esistente di 660 mc.

2. La superficie coperta della lottizzazione è di 2.712 mq.

2. I parametri dimensionali del Piano adottato, sulla base del parere espresso dal Responsabile U.T.C., prevedono l'insediamento di 232 abitanti, con una superficie destinata a standards pari a 4.644 mq., superiore a quella minima prescritta di 4.176 mq.

3. Caratteristiche paesaggistiche del sito

L'area d'intervento allo stato attuale è caratterizzata dalla presenza di agrumeti tipici della zona garganica rientranti nella tipologia classica dei "giardini di Rodi" e di un fabbricato esemplare dell'architettura rurale con portale, viale di accesso e siepi arbustive al confine del lotto.

4.0 Tutto ciò premesso e considerato

Fatte salve le prescrizioni e condizioni espresse nei pareri dei vari enti, si ritiene opportuno di poter rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. favorevole ed alle seguenti condizioni:

- limitare l'abbattimento degli alberi di agrumi e delle altre specie arboree esistenti;
- salvaguardare il vecchio portale di accesso del

casino rurale nel progetto e farne un accesso pedonale;

- ridurre le sezioni stradali interne al progetto;
- ridurre al minimo la sezione utile della strada progettata a valle del comparto;
- limitare l'ampliamento del tracciato viario di Via Giacomo Matteotti razionalizzando quello esistente e tutelando nel contempo le siepi arbustive che lo caratterizzano;

La verifica ed adempimenti delle prescrizioni vengono demandate al responsabile dell'U.T.C. in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT.

Posto quanto sopra, facendo proprio il parere dei C.U.R. n. 09/2007, si propone alla Giunta il rilascio del parere paesaggistico favorevole, con condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.03 delle N.T.A. dei PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della Lr. 7/97, punto d).

#### **Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto dei Territorio, nelle premesse riportate;
- DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. dei PUTT/P, parere paesaggistico favorevole con le condizioni di cui in narrativa che qui si intendono condivise ed integralmente riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto dei Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Rodi Garganico, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1926

**Spongano (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per integrazione zona “D” per interventi produttivi. Approvazione e rilascio parere paesaggistico.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Spongano, dotato di Regolamento Edilizio con allegato Programma di Fabbricazione, approvato con delibere di G.R. n. 5522/1981 e n. 4612/1982, ed inoltre di P.I.P.

della zona "D", approvato con delibera di C.C. n. 129/1984. con delibera di C.C. n. 19 del 30/11/2004 ha adottato la variante al P.d.F. per l'integrazione della zona "D", individuando una nuova area da destinare agli insediamenti produttivi, e con delibera di C.C. n. 3 del 28/02/2005, a seguito delle pubblicazioni degli atti, ha controdedotto all'unica osservazione presentata a firma del Sig. Donadeo Antonio Giuseppe, facendo propria la relazione dell'U.T.C.

I relativi atti. rimessi con nota comunale prot. 2792 del 18/04/05, comprendono i seguenti elaborati progettuali, redatti dall'Ing. D. Polimeno (Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Spongano):

- Tav. 01 - Relazione tecnico - illustrativa con tabelle regionali
- Tav. 02a - Inquadramento territoriale e vie di comunicazione livello provinciale
- Tav. 02b - Inquadramento territoriale e vie di comunicazione - livello comprensoriale
- Tav. 02c - Inquadramento territoriale e vie di comunicazione - livello comunale
- Tav. 03 - Inquadramento urbanistico
- Tav. 04 - Arca esistente per insediamenti produttivi su aerofotogrammetria - stato di fatto
- Tav. 05 - Nuova area per insediamenti produttivi su aerofotogrammetria
- Tav. 06 - Nuova area per insediamenti produttivi su mappa catastale e particellare d'esproprio
- Tav. 07 - Individuazione delle aree sul PUTT.
- Tav. 08 - Relazione di compatibilità ambientale
- Tav. 09 - Normativa Tecnica.

**PRIMA FASE ISTRUTTORIA**

Da un primo esame della citata documentazione si è rilevato quanto di seguito riportato:

**PROFILI URBANISTICI**

La variante proposta consiste nella individuazione di una nuova area di tipo "D" da destinare agli insediamenti produttivi, posizionata a nord della SP.

164, attualmente agricola e priva di urbanizzazioni, per una superficie catastale di mq. 74.462.

Detta nuova area si aggiunge alla zona "D" preesistente, ubicata a cavallo della strada provinciale per Surano, approvata con Delibera di GR. n. 4612 in data 13/07/81 e dotata di PIP, approvato con delibera di C.C. n. 129 del 14/07/84, estesa per circa 17 ettari e per la quale viene affermato (nella Relazione illustrativa progettuale) che "... allo stato attuale quest' area risulta pressochè satura e con possibilità di sviluppo quasi nulle, sia perchè profondamente cambiate le direttrici di sviluppo sia perchè rimasta interclusa tra gli abitati di Spongano e Surano con abitazioni che sono arrivate a ridosso di esso. Inoltre si venuta sviluppando con caratteristiche più, specificatamente commerciali che hanno richiesto l'insediamento anche di residente (...). Pertanto tale situazione di prevvalenza di attività residenziali comporta l'inosigenza di incompatibilità con le attività prettamente industriali ed da ultimo occorre aggiungere che l'eventuale naturale allargamento di questa zona che per la maggior parte risulta incuneata tra la strada provinciale per Surano e la ferrovia Gagliano-Lecce, andrebbe ad interessare aree dotate di una buona coltre di terra vegetale e quindi a forte valenza agricola e peraltro degradami in direzione opposta a quella dell'asse stradale principale con considerevoli forti problemi per l'allontanamento delle acque meteoriche ma anche per quelle di fogna.

Peraltro, per la medesima zona "D" preesistente, lo stesso progettista (nella relazione U.T.C. di controdeduzioni alla osservazione presentata a seguito delle pubblicazioni degli atti, allegata alla delibera di C.C. n. 3/2005), fa presente che il PIP, approvato prevede la ripartizione dell'intera area in 38 lotti (per tin totale di mq. 123.935,50 fondiari e mc. 339.510), dei quali solo n. 8 "accessibili" sui n. 16 lotti teoricamente "disponibili", a causa di impedimenti orografici e di contenzioso.

Ciò non di meno, per quanto attiene al dimensionamento della nuova zona viene fatto riferi-

mento ai Criteri di cui alla Delibera di GR. n. 6320/1989, calcolando una proiezione di n. 59 nuovi posti di lavoro all'anno 2018 per i settori produttivi considerati. corrispondente ad una domanda di aree di mq. 8.380 (140 mq/add., salvo clic per il settore trasporto: 200 mq/add.), ipotizzando un'aumento del 50% per tenere conto dell'attrazione sui cittadini di Spongano che hanno impiantato la loro attività nei comuni contermini". pari a mq. 4.190, e valutando inoltre un fabbisogno di mq. 43.200 per il trasferimento di attività presenti nell'abitato (n. 36 imprese, con attribuzione di mq. 1.200 cadauna); sommando la viabilità (mq. 8.365) e gli standards (mq. 71.260), si perviene infine ad una superficie territoriale di mq. 71.260.

Sulla scorta di quanto innanzi, emerge la necessità, pregiudizialmente all'individuazione di nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi nell'ambito del territorio comunale, della riconsiderazione e ridefinizione urbanistica, oltre che giuridico-amministrativa, della preesistente zona PIP, stante la dichiarata capacità insediativa residua - a tutt'oggi - di n. 16 lotti (su n. 38 pre-visti).

Sotto altro profilo, va rilevata la carenza di oggettivi elementi di documentazione e di valutazione in ordine sia ai parametri utilizzati in progetto (140 e 200 mq/add. e mq. 1.200 per lotto) e sia - soprattutto - ai criteri di dimensionamento della nuova zona. ed in particolare al cosiddetto anniento del 50% per tenere conto dell'attrazione sui cittadini di Spongano che hanno impiantato la loro attività nei comuni contermini" (pari ad un presunto fabbisogno di mq. 4.190 fondiari) ed alla ipotesi di trasferimento di attività presenti nell'abitato (n. 36 imprese su n. 64 complessive, pari ad un presunto fabbisogno di mq. 43.200 fondiari), risultanti - così come prospettati in atti - mere dichiarazioni d'intenti.

## **PROFILI PAESAGGISTICI**

Nell'ambito del P.U.T.T./P., l'area d'intervento - così come l'intero territorio comunale - è classificata come "Ambito Territoriale Esteso di tipo C -

valore distinguibile", per il quale è prescritto - quale indirizzo di tutela, ex art. 2.02/p. 1.03 delle N.T.A. - la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Sussiste inoltre - per quanto rilevabile dal medesimo P.U.T.T./P. - il vincolo di uso civico, tutelato sotto l'aspetto paesaggistico nei modi disposti dall'art. 3.17 delle N.T.A.: a nord dell'area (esternamente), dalla cartografia è rilevabile infine un ciglio di scarpata.

In relazione a quanto innanzi, gli elaborati progettuali comprendono (oltre alla tav.7, di individuazione delle aree sul PUTT.), una "Tav. 8: Relazione di compatibilità ambientale" (peraltro non corredata di rilievi dello stato dei luoghi e di documentazione fotografica, salvo sommaria descrizione del sito, né di qualsivoglia studio o simulazione compositivo-tipologica dell'insediamento ipotizzato), asserente che l'area oggetto della variante non risulta essere interessata da peculiarità paesaggistiche di alcun genere.

Più in dettaglio, detta Relazione rassegna le seguenti conclusioni:

- con riferimento al "sistema assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico": "Pertanto i futuri interventi produttivi saranno progettati in modo tale da rispettare e non variare in alcun modo l'assetto geomorfologico ed idrogeologico di insieme delle aree,
- con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale": "Nello specifico, sulle aree interessate, non si rileva alcuna presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse biologico-vegetazionale
- con riferimento al sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa": "L'area oggetto di variante non risulta interessata da

alcun bene storico-culturale, né l'intervento interfrisce con beni posizionati all'esterno, che tuttavia sono ubicati a ragguardevole distanza o inesistenti.

- "Concludendo, è opportuno evidenziare che la proposta di variante in questione, per quanto attiene alla sua ubicazione si configura come un intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento in quanto non produrrà alcuna modificazione significativa dell'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'ambito interessato, né del sistema della copertura botanico vegetazionale né andrà ad incidere negativamente sul sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa del territorio.

L'intervento pertanto risulta del tutto in linea con gli indirizzi di tutela del P.U.T.T./P.

Le predette conclusioni, conic già evidenziato non supportate da adeguati rilevamenti ed elaborazioni di studio, in sostanza rinviano alla successiva fase esecutiva l'accertamento della conformità dell'insediamento ipotizzato rispetto agli indirizzi e direttive di tutela ed alle prescrizioni di base del P.U.T.T./P. in carenza peraltro di normativa specifica per l'esecuzione dei medesimi interventi (non dettate dalla variante in esame).

Peraltro, va considerato che la natura dell'insediamento stesso - attività produttive a carattere industriale ed artigianale-appare difficilmente conciliabile - sotto l'aspetto paesaggistico - con le richiamate prescrizioni di tutela del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene infine al vincolo di uso civico, occorre richiamare in particolare le disposizioni della L.r. n. 7/1998 e s.m.i., comportanti adempimenti a carico del Comune.

Quanto innanzi è stato rappresentato al Comune di Spongano con nota S.U.R. prot. 8346 del 02/11/05, per le necessarie valutazioni e determinazioni ed eventuali integrazioni degli atti nei termini in precedenza esposti, restando in attesa di adeguato riscontro e comunicazioni in merito.



## SECONDA FASE ISTRUTTORIA

A seguito dei predetti rilievi, con nota comunale prot. 7097 del 06/11/06 sono state rimesse le seguenti tavole integrative (a firma dell'Ing. D. Polimeno):

- 01 Relazione integrativa
- 02 Schema di Norme Tecniche di Attuazione
- 03 Documentazione fotografica
- 04 Relazione geo-morfologica (a firma del Geologo R. Corvaglia).

L'esame della predetta documentazione integrativa comportava la seguente ulteriore comunicazione al Comune di Spongano, giusta nota S.U.R. prot. 103 del 05/02/07:

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, permangono i rilievi già puntualizzati nella precedente nota dello scrivente Settore prot. 8346 del 02/11/05 (qui in toto richiamati e ribaditi), con riferimento all'ubicazione dell'area nell'ambito del territorio comunale, avulsa dal contesto insediativo e dall'attuale zona PIP, ed ai criteri di dimensionamento, solo in piccola parte giustificati da proiezioni demografiche (sono stati calcolati n. 59 nuovi posti di lavoro all'anno 2018, con un fabbisogno di mq. 8.380) e per il resto basati su mere ipotesi di trasferimento di attività presenti nei comuni contermini (con un fabbisogno di mq. 4.190) e nell'abitato (queste ultime, si ipotizza, per n. 36 imprese su n. 64 complessive, con un fabbisogno di mq. 43.200): quanto innanzi, in presenza altresì di una capacità residua del vigente PIP., che resta indicata in atti in n. 16 lotti disponibili". di cui 11,8 "accessibili", su 11,38 lotti complessivi (v. relazione U.T.C. del 22/02/05).

Peraltro, la segnalazione di richieste di lotti dell'ordine di mq. 10.000 (non meglio indicate, nè documentate), appare non correlata ai criteri di dimensionamento adottati in progetto ed innanzi accennati.

Per quanto attiene, inoltre, agli aspetti paesaggistici, resta evidente che in sede di rilascio del parere paesaggistico regionale ex art. 5.03 delle

Norme del P.U.T.T./P. - a cui pertanto occorre rinviare - dovranno operarsi le necessarie verifiche di compatibilità delle proposte progettuali (ivi compresa la disciplina degli interventi) rispetto alle prescrizioni del P.U.T.T./P. da riferirsi alla classificazione dell'area in esame -così come l'intero territorio comunale- come "Ambito Territoriale Esteso di tipo C - valore distinguibile", per il quale è prescritto - quale indirizzo di tutela, ex art. 2.02/p. 1.03 delle N.T.A.- la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso. per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Circa la documentazione integrativa rimessa sul tema, comprendente in particolare una relazione - geomorfologica, nella stessa è segnata una distanza di m. 625 dal "gradino morfologico" rilevato ad nord-est dell'area d'intervento; viceversa, nella cartografia del P.U.T.T./P. (Atlante della geomorfologia. Serie n. 10), si legge la presenza di numerosi "cigli di scarpata" (nonché di "doline") a nord-est, uno dei quali - come già precedentemente segnalato - nei pressi dell'area in questione.

Stante quanto innanzi, allo stato degli atti non si ravvisano ancora elementi documentali di sufficiente consistenza, ai fini del provvedimento di approvazione della Variante al P.d.F. proposta.

## ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

Con nota prot. 2862 in data 03/05/07 il Comune di Spongano ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione, ai fini dell'approvazione della variante al P.d.F. in argomento:

01. Relazione del progettista (sottoscritta, per gli aspetti geologici, anche dal Dott. R. Corvaglia) recante ulteriori elementi ed allegata planimetria di riporto dei lotti su aerofoto zona PIP. esistente

02. Cartellina contenente n. 14 richieste di

assegnazione lotti nella nuova zona P.I.P.

Nella predetta Relazione, in particolare, sono riportate le seguenti specifiche puntualizzazioni ed esplicitazioni per i diversi aspetti oggetto dei precedenti rilievi regionali (in sintesi, per tema):

#### **Profili urbanistici:**

Viene confermata e ribadita la scelta della zona proposta, in funzione della ipotizzata nuova direttrice di sviluppo territoriale sull'asse Brindisi-Lecce-Leuca (attuale SS. 275) e relative interazioni anche stradali, dell'idoneità del sito dal punto di vista geologico (per la presenza di banchi di calcareniti affioranti), agricolo (assenza di colture) e di esposizione rispetto ai venti dominanti, dell'ottimale distanza dal centro abitato (ml. 500-600), dell'attuale regime di proprietà con unica ditta (con facilitazione del procedimento di esproprio), dell'adesione degli operatori.

Con riferimento al dimensionamento della zona, viene fatto riferimento alle istanze di assegnazione presentate, per un fabbisogno di ai-ce edificabili indicato in almeno mq.55.000 (superiore alla disponibilità contenuta nella variante, indicata in mq. 43.200).

Per quanto attiene alla capacità residua ad oggi del vigente P.I.P., viene indicata una disponibilità di n. 13 lotti per mq. 22.792, di cui n. 7 lotti per mq. 14.710,75 definiti "accessibili", e quindi insufficienti per il soddisfacimento delle istanze presentate, peraltro afferenti esclusivamente alla nuova zona. in quanto la vecchia non appetita dagli investitori la predetta esposizione è corredata di fotografia area della vecchia zona P.I.P., con evidenziazione del suo utilizzo.

Con riferimento ai costi di infrastrutturazione (opere di urbanizzazione) della nuova zona, viene operato un preventivo di massima, da cui risulta una incidenza di circa - 23,00 al metro quadrato e conseguentemente un prezzo di cessione delle aree al di sotto dei E. 30,00, inferiore a quello di mercato dei lotti liberi nella vecchia zona P.I.P. e nelle zone industriali dei paesi vicini.

#### **Profili paesaggistici:**

Premesso che l'intero territorio comunale è classificato come nel P.U.T.T./P. come A.T.E. di tipo C - Valore Distinguibile viene affermato che la localizzazione prescelta contempera l'esigenza di individuare una nuova zona produttiva con il rispetto del paesaggio (minore impatto). in quanto soddisfatti interamente i criteri sottesi alla natura del vincolo del P.U.T.T./P., non comportante in sé l'inedificabilità assoluta.

Con riferimento specificatamente agli aspetti geomorfologici, vengono richiamate le indagini in sito, i rilevamenti, le misurazioni e la documentazione tecnica compendiate nella relazione del Geologo R. Corvaglia già fornita, più accurate ed attendibili rispetto alla cartografia ed alle indicazioni del P.U.T.T./P., di cui sono pertanto confermati gli esiti e le conclusioni.

Atteso quanto innanzi, le circostanziate e documentate integrazioni degli atti ed i chiarimenti forniti dall'Amm.ne Com.le, sia per gli aspetti urbanistici, sia per gli aspetti paesaggistici e geomorfologici, a fronte dei rilievi avanzati in fase di istruttoria regionale, possono infine ritenersi sufficientemente esaustive rispetto alle problematiche trattate.

In particolare, va preso atto delle motivazioni adottate e delle verifiche operate ed altresì della volontà espressa e riconfermata dall'Amm.ne Com.le, circa la scelta della localizzazione e i criteri di dimensionamento dell'area d'intervento.

La variante al P.d.F. proposta risulta pertanto meritevole di approvazione, con le seguenti puntualizzazioni:

- A) L'attuazione degli interventi subordinata alla redazione ed approvazione del Piano degli insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della L.s. 22/10/71 n. 865, esteso all'intera zona "D" in argomento.
- B) Per quanto attiene alle norme tecniche di attuazione, deve farsi riferimento alla Tav. n. 9 adottata con delibera di C.C. n. 19/2004.

nella quale sono riproposte la normativa di cui al P.d.F. ed al P.I.P. vigenti (a tale proposito non può essere preso in considerazione lo "Schema Norme Tecniche di Attuazione" - novembre 2006 - rimesso con la nota comunale prot. 7097 del 06/11/06, pregiudizialmente in quanto privo della necessaria adozione da parte del competente Consiglio Comunale).

C) Considerato che trattasi di zona omogenea di tipo "D", con destinazione preminentemente per attività secondarie industriali ed artigianali, giusta Normativa Tecnica di cui alla Tav. 9 della Variante adottata, nell'ambito della quale le aree a standards sono state fissate nella misura del 10% della superficie territoriale (come da art. 5/punto 1 del D.M. 02/04/68 n. 1444), si puntualizza che in sede di redazione-approvazione del P.I.P., le attività commerciali eventualmente previste, in conformità alla citata Normativa Tecnica, devono essere funzionalmente correlate agli insediamenti industriali ed artigianali.

D) Per quanto attiene al vincolo di uso civico, rilevato sulle aree di intervento, si richiamano in merito le disposizioni della L. n. 7/1998 e s.m.i.. richiedenti l'assolvimento di adempimenti a carico del Comune.

E) Con riferimento infine ai profili paesaggistici, si riportano gli esiti della specifica istruttoria operata dal competente Ufficio P.U.T.T./P.:

- Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano
- Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione «C», le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2

delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti».

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ....».
  - Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-

vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame.

In particolare, la relazione geo-morfologica

presentata ha attestato che il ciglio di scarpata riportato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. in area attigua a quella interessata da Variante, è in realtà posizionato ad una distanza di 625 metri.

#### **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica.**

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

#### **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:**

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che la localizzazione dell'area per insediamenti produttivi di cui trattasi interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dal Decreto Galasso, vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui è localizzata l'area di cui trattasi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare, all'area interessata dalla Variante al P.d.F., questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o ele-

menti strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la Variante proposta non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica "; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti pertanto la Variante di cui trattasi comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che la Variante in argomento, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato, nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per la variante proposta, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di consentire - in fase di realizzazione - un migliore inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- In sede di esecuzione delle opere, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (scavi, sbancamenti, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geo-morfologico d'insieme e conservare al tempo stesso l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi

di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.

- Le alberature di ulivo siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la sostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione, con le puntualizzazioni e prescrizioni innanzi riportate ai punti A-B-C-D-E della variante al P.d.F. per l'integrazione della zona "D", adottata dal Comune di Spongano con la delibera di C.C. n. 19 del 30/11/04.

Sotto il profilo strettamente amministrativo-procedurale, si precisa che la variante al P.d.F. in argomento risulta ammissibile, ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, in quanto finalizzata alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22/10/71 n. 865.

Per quanto riguarda l'unica osservazione presentata a seguito delle pubblicazioni, a firma del Sig. Donadeo Antonio Giuseppe, con la quale in particolare viene contestata la scelta localizzativa operata dall'Amm.ne Com.le, ritenuta dal ricorrente incoerente con gli obiettivi ed i criteri di impostazione del vigente P.d.F. ed ingiustificatamente onerosa, si ritiene in merito di condividere le controdeduzioni espresse nella relazione U.T.C. allegata alla delibera di C.C. n. 3/2005,

alla luce inoltre delle integrazioni degli atti e dei chiarimenti forniti dall'Amm.ne Com.le per gli stessi aspetti, come in precedenza riportati; si ritiene pertanto di concordare con il rigetto dell'osservazione, giusta citata relazione U.T.C. e delibera di C.C. n. 3/2005. Con riferimento ai profili di tutela paesaggistica, trattandosi di aree interessanti tiri A.T.E. di tipo "C", per la medesima variante al P.d.F. si propone, con le motivazioni e prescrizioni in precedenza riportate al punto E già richiamato, il rilascio del parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P. ....

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d)**

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilanci regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio P.U.T.T./P. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore

all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, nei termini e con le motivazioni di cui alla relazione stessa in premessa, la variante al P.d.F. per l'integrazione della zona "D", adottata dal Comune di Spongano con l'addebiato di C.C. n. 19 del 30/11/04, con le puntualizzazioni in precedenza riportate ai punti A-B-C-D-E, che per economia espositiva qui si intendono trascritti;
- DI RIGETTARE l'osservazione Donadeo A. concordemente alla determinazione assunta in merito in sede comunale, giusta relazione U.T.C. e delibera di C. C. n. 3 del 28/02/05;
- DI RILASCIARE, per la medesima variante al P.d.F. in argomento, con le motivazioni e prescrizioni in precedenza riportate al punto E già richiamato, il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Spongano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1927

**Molfetta (Ba) – Variante al Piano Regolatore Generale per riformulazione art. 33.2 – commi 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, sottozona B2. Approvazione.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con istanza datata 18/07/05 -indirizzata anche al Sindaco del Comune di Molfetta- alcune associazioni cittadine (Archeoclub, Laboratorio Città Partecipata e Legambiente, rappresentate per la corrispondenza dal Prof. Ing. V. Copertino) richiedevano al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale all'Urbanistica l'annullamento parziale della norma dell'art. 33.2 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Molfetta (approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 527 del 10/05/2001), afferente alla disciplina degli interventi nella sottozona "B2", per presunto contrasto con le prescrizioni dell'art. 5 del D.M. n. 1444/1968 in materia di standards.

Le contestazioni avanzate evidenziavano, in estrema sintesi, che in detta sottozona 132 la norma approvata prescrive il reperimento delle aree a standards con riferimento alle sole volumetriche residenziali ed incentiva la demolizione di tutti i manufatti esistenti, compresi quelli meritevoli di conservazione per le loro intrinseche qualità storiche ed architettoniche.

A detta istanza si dava seguito giusta corrispondenza interlocutoria con l'Amm.ne Com.le, interessata - per competenza in primis - con nota S.U.R. prot. 7122 del 21/09/05 e - successivamente alle "controdeduzioni" fornite con nota del Capo Settore Territorio prot. 59368 del 24/11/05 - con ulteriore nota S.U.R. prot. 1712 del 24/02/06, con la quale in particolare la questione

è stata rimessa all'attenzione e responsabilità della stessa Amm.ne Com.le, per ogni opportuna determinazione a carattere cautelativo, con particolare riferimento ai piani attuativi in itinere e/o in corso di attuazione (di cui il Comune aveva fornito notizia nei termini di cui alla citata nota prot. 59368/2005), e con invito inoltre a dare avviso del procedimento agli interessati - a cura dell'Amm.ne Com.le medesima - a norma della L.n. 241/1990 e s.m.i..

Nel corso del suddetto procedimento, perveniva complessivamente la seguente ulteriore corrispondenza da parte dei ricorrenti, dei contro interessati e del Comune di Molfetta:

1. Richiesta del 14/10/05 di otto consiglieri comunali (rappresentati per la corrispondenza dal Prof. L. Cataldo), per l'annullamento della delibera di C.C. n. 64 del 20/09/05, di approvazione del P.U.E. comparto 132.2 ex officio Pansini Legnami.
2. Nota del 14/11/05 delle già citate associazioni cittadine, di rinnovo della richiesta di intervento regionale.
3. Ulteriore nota del 03/12/05 dei predetti consiglieri comunali.
4. Nota comunale prot. 13149 del 06/03/06, con la quale si notifica agli interessati la nota S.U.R. prot. 1712/2006, con invito a produrre -ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. - eventuali atti d'intervento nel procedimento con la medesima nota viene peraltro ribadita la sostenuta correttezza dell'azione amministrativa operata dall'Amm.ne Com.le, in quanto strettamente riferita alla norma del P.R.G. così come approvata in via definitiva con la delibera di G.R. n. 527/2001, precisandosi inoltre che "...posta la rigidità della vigente norma 33.2 N.T.A. rilevata nella stessa nota dell'Assessorato all'Urbanistica, questo Comune non dispone di alcuna prerogativa per l'assunzione di provvedimenti di natura cautelativa. ".

5. Atto datato 27/03/06 dei Sigg. Pansini Bonifacio Rodolfo Renato e Pansini Rodolfo, assistiti dall'Avv. Mario Carrieri, notificato agli organi regionali e comunali, con il quale l'Amm.ne Reg.le viene diffidata "... ad astenersi dal porre in essere provvedimenti autoritativi e/o deliberazioni che, comunque, incidano sulla vigente formulazione della norma dell'art. 33.2 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Molfetta o, comunque, sugli atti assunti in applicazione ditale normativa ", contestando nello specifico (in estrema sintesi):

- la presunta carenza dei presupposti ex art. 21 - quinquies L. 241/1990, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela (segnatamente afferenti alla fattispecie della revoca: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell'interesse pubblico originario), a fronte -si sostiene- delle circostanze "già ampiamente verificate in fase di adozione dei due provvedimenti (del. C.S. di Molfetta 92/01 e D.G.R. 527/01) che hanno pedissequamente recepito il contenuto del parere del C.U.R.;
- il presunto puntuale rispetto degli "standards", richiamandosi in merito -inoltre- i contenuti della convenzione stipulata ed il precedente atto rimesso dai ricorrenti in data 12/12/05;
- il presunto diritto, nel caso di un provvedimento regionale di autotutela e/o di annullamento, ad indennizzo ex art. 21 - quinquies L. 241/1990, a favore dei soggetti interessati che riceverebbero pregiudizio in danno dall'adozione della "revoca".

6. Atto d'intervento e memoria datato 03/04/06 dei Sigg. Spagnoletti Giuseppe e Spagnoletti Cecilia, assistiti dall'Avv. Mauro la Forgia, indirizzato al Settore referente ed al Sindaco di Molfetta, con il quale si invita a rigettare - per presunte illegittimità, tardività ed infondatezza in fatto ed in diritto - l'istanza di annullamento della norma in questione, proposta dalle associazioni in precedenza indivi-



duate, sulla scorta delle seguenti sostenute motivazioni (in sintesi):

- la norma dell'art. 33.2 in argomento sarebbe stata introdotta a seguito delle prescrizioni e rilievi del Comitato Urbanistico Ristretto ed esaminata ed approvata in via definitiva in sede regionale, giusta la delibera della G.R. n.527/2001, risultando pertanto oggi improponibile la richiesta di un suo riesame regionale;
- la medesima norma non è stata impugnata dai ricorrenti nei termini di legge e/o comunque tempestivi, considerato che ad oggi detta norma avrebbe spiegato i suoi effetti e si sarebbero consolidate in buona fede situazioni a favore dei privati, costituenti ostacolo per l'esercizio del potere di autotutela richiesto alla P.A.;
- non sussisterebbe contrasto con l'art. 5 del D.M. 1444/1968, in quanto disposizione da applicarsi esclusivamente ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale e non a quelli esistenti come nella fattispecie, che peraltro -viene inesplicitamente sostenuto nell'atto-sarebbero per due terzi destinati ad edilizia residenziale;
- sotto il profilo sostanziale, le progettazioni dei citati "comparti speciali" B2.1, B2.2 e B2.3 prevederebbero - viene sostenuto nell'atto, anche in questo caso in termini inespliciti-parcheggi sia per i volumi residenziali che per i volumi non residenziali preesistenti oggetto di recupero, tali da soddisfare la dotazione prescritta dall'art. 5/co. 2° del D.M. n. 1444/1968.

7. Atto d'intervento datato 12/04/06 dell'Arch. Giovanna Balacco, con contenuti riferibili alle problematiche già esposte.

Stante quanto innanzi, attese le istanze ed atti pervenuti e l'avvio del conseguente procedimento, si è ritenuto da parte dell'Assessorato, allo scopo di esaminare congiuntamente e per gli

aspetti di rispettiva competenza la problematica afferente alla richiesta di annullamento in oggetto indicata, di attivare apposita procedura di conferenza di servizi ex lege n. 241/1990 con l'Amm.ne Com.le di Molfetta, giusta convocazione assessorile prot. 1134 del 28/08/06.

I relativi incontri hanno avuto luogo in data 01/09/06, 07/09/06, 14/09/06 e 13/10/06, giusti verbali n.1, n.2, n.3 e n.4; sulla scorta delle risultanze ed esiti degli stessi si riporta quanto di seguito.

In ordine alle zone B2, l'art. 33.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nel testo adottato dal Comune di Molfetta con la delibera di C.C. n. 127 del 26/09/96, ha disposto quanto segue:

Il P.R.G.C., ad esclusione delle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3 si attua mediante interventi diretti che devono tendere alla conservazione e alla riqualificazione edilizia.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione (ex art. 31 della Legge 457/78), con il rispetto delle prescrizioni allegate, sono esclusi di norma dagli interventi di ristrutturazione gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e gli edifici individuati nelle tavole di P.R.G.C.

L'intervento diretto si attua secondo i seguenti indici:

- nel caso di recupero, riqualificazione, restauro e ristrutturazione Iff = Iff esistente

*(omissis)*

- nel caso di demolizione e ricostruzione o di nuova edificazione Iff= 2,5 mc/mq

*(omissis)*

Nelle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3, il P.R.G.C. Si attua mediante piani di comparto. Sono ammessi interventi di edilizia resi-

denziale secondo gli indici sotto riportati:

- Ifc = 1,5 mc/mq

*(omissis)*

In tali comparti dovrà essere ceduto gratuitamente al Comune il 50% dell'area per attrezzature urbane già tipizzate a servizi e la quota relativa agli standard urbanistici di cui al D.M. 444/68.

*(omissis)*

Per gli immobili esistenti destinati agli usi incompatibili sono permessi soltanto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in attesa di rilocalizzazione degli stessi."

Con Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto in data 07/12/99, fatta propria dalla Giunta Regionale con delibera n. 314 del 21/03/2000, per le zone B2 in argomento è stato rilevato e determinato quanto segue:

Sono zone in cui è ammesso l'intervento diretto. In generale in tutte le zone B il parametro relativo alla distanza dalla strada Ds va modificato nei termini di rispetto di allineamenti preesistenti o prevalenti eliminando il riferimento al DM 2/4/68 in quanto si tratta di zone di completamento e non di nuovi insediamenti.

All'interno di queste aree il PRG individua tre comparti B2/1, B2/2, B2/3.

Tali comparti sono costituiti da più aree staccate tra loro e in alcuni casi poste a notevole distanza; si tratta di aree che in molti casi sono occupate da inanuffluti industriali e in alcuni casi di un certo tenore tecnologico-architettonico, con notevoli densità di edificazione.

Per questi comparti sussistono perplessità ai fini della fattibilità, atteso che non possono porsi sullo stesso piano suoli liberi o quasi con suoli a forte presenza di edificazione che nel caso di demolizione e ricostruzione, oltre al valore dell'immobile da demolire, alla rendita attuale,

hanno anche i costi della demolizione stessa.

Peraltro appare opportuno che siano privilegiati interventi di recupero sui volumi esistenti con le destinazioni d'uso previste ne/le zone omogenee B. In ogni caso è necessario che per i comparti come sopra individuati siano puntualmente definite le volumetrie assentibili gli standards urbanistici di riferimento e gli spazi pubblici "già tipizzati da cedere (art. 33.2 N. TA.)."

Nella stessa Relazione-parere, il Comitato ha inoltre recepito l'osservazione n. 61, modificando la norma dell'art. 32.2, inserendo tra gli interventi ammissibili quanto segue (al secondo comma): e nuova edificazione in sostituzione dei volumi preesistenti non compatibili con la residenza (stalle, opifici, suppigne, ecc.)".

A fronte dei predetti rilievi e determinazioni regionali, in sede di recepimento-controdeduzioni ex art. 16/co. II° della L.r. n. 56/1980, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 22/03/2001, il Comune ha operato le seguenti valutazioni (cfr. "Relazione sugli adeguamenti alle prescrizioni"): Si accetta la prescrizione di cui al 1° comma e all'art. 33 Zone di completamento urbano "B" (edificato esistente) punto 33.2 sottozona B2, punto 33.3 sottozona B3, punto 33.4 sottozona B4, punto 33.5 sottozona B5, delle N.T.A. viene eliminata la espressione "secondo il D. M. 1404/68 salvo il rispetto di" e sostituita con l'espressione "secondo gli". Nel punto 33.7 sottozona B7 viene eliminata l'espressione "secondo il D.M. 1404/68 e sostituita con la seguente espressione "secondo gli allineamenti preesistenti e/o prevalenti".

Per quanto attiene al 2° comma e seguenti si prende atto delle perplessità circa la fattibilità dei piani di comparto, anche per la presenza di "manufatti di un certo tenore tecnologico-architettonico, con notevoli densità di edificazione". Pertanto si ritiene opportuno:

- suddividere i comparti in aree separate da attuare singolarmente, mediante piani di recupero, di cui all'art. 22 L.r. 56/80,

- consentire il recupero delle volumetrie esistenti, mediante ristrutturazione, demolizione, da destinare ad attività terziarie;
- consentire interventi aggiuntivi di edilizia residenziale, nei limiti di un lfc = 1,5 mc/mq, con la cessione delle aree per standards nella misura di 18 mq. ogni 100 mc. di nuovo edificato residenziale. Nella destinazione delle aree a servizi di cui al D. M. 1444/68 saranno privilegiati i parcheggi e le aree a verde.

Nel concreto, all'art. 33.2 delle N.T.A. sono state introdotte le seguenti modificazioni e/o integrazioni:

- Nel secondo comma (a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 61) tra gli interventi ammissibili sono stati inseriti: e nuova edificazione in sostituzione dei volumi preesistenti non compatibili con la residenza (stalle, opifici, suppigine, ecc.).
- Nel terzo e nel quarto comma, il parametro relativo a "Ds" (distanza dalle strade) è stato così riformulato: "Ds" = secondo allineamenti preesistenti o prevalenti.
- La prima parte del quarto comma, nel testo adottato così formulato:

Nelle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3, il PRGC si attua mediante piani di comparto. Sono ammessi interventi di edilizia residenziale secondo gli indici sotto riportati: è stato riscritto come di seguito:

"Nelle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3, il PRGC si attua mediante piani di comparto il cui scopo principale è costituito dal recupero delle volumetrie esistenti (sia mediante demolizione e recupero del volume e sia mediante ristrutturazione) con una utilizzazione per attività terziarie e con l'introduzione di una quota aggiuntiva di residenza, derivante dall'applicazione dell'Ifc, pari a 1,5 mc/mq. alla superficie dell'intero comparto.

Tali interventi di edilizia residenziale sono ammessi secondo i parametri sotto riportati. Il quinto comma, nel testo adottato così formulato.

In tali comparti dovrà essere ceduto gratuitamente al Comune il 50% dell'area per attrezzature urbane già tipizzate a servizi e la quota relativa agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68.

E' stato riscritto come di seguito:

"In questi comparti il piano di recupero dovrà individuare le aree a standards, con riferimento alle sole volumetrie residenziali e per 18 mq ogni 100 mc, privilegiando le destinazioni a verde e a parcheggi."

Le predette determinazioni comunali sono state prese in esame giusta delibera di G.R. n. 527 del 10/05/2001, di approvazione in via definitiva del P.R.G. del Comune di Molfetta, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera G.R. n. 314/2000, così come recepite, integrate e/o modificate nei limiti e nei termini riportati in relazione nelle premesse del provvedimento; in particolare, in detto provvedimento è stato specificato:

- si ritiene di poter prendere atto e condividere il recepimento operato dall'Amministrazione Comunale di Molfetta in ordine alle prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale con delibera n. 314 del 21/03/2000, nei limiti e nei termini prospettati nell'elaborato predisposto dai progettisti ed al quale si rinvia per ulteriori elementi e dati conoscitivi.

Si ritiene di poter, altresì, prendere atto e condividere la introduzione negli atti ed elaborati di Piano delle modifiche di carattere normativo e cartografico validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni e modifiche regionali, restando sempre validi gli elaborati ed atti di cui alla delibera di adozione n. 127 del 25/26 settembre 1996.

Il raffronto puntuale tra i rilievi del Comitato

Ristretto e le connesse determinazioni comunali, relativamente ai comparti B2.1, B2.2 e B2.3 di cui ci si occupa, ha indotto - in sede di conferenza di servizi, allo stato degli atti- alle seguenti considerazioni:

A. Il C.U.R., rilevando la presenza di manufatti industriali in alcuni casi di un certo tenore tecnologico-architettonico, ha ravvisato l'opportunità che siano privilegiati interventi di recupero sui volumi esistenti con le destinazioni d'uso previste nelle zone omogenee B, consentendo altresì interventi di demolizione e ricostruzione, giusta accoglimento dell'osservazione n. 61; ha rilevato inoltre la necessità che siano puntualmente definite le volumetrie assentibili.

Le modificazioni normative, introdotte in fase di controdeduzioni, consentono la demolizione dei manufatti preesistenti, con riedificazione delle relative volumetrie con utilizzazione per attività terziarie (attività propriamente produttiva di tipo "D" ex D.M. n. 1444/1968).

Si rileva in proposito che (come già evidenziato) nelle zone B2, a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 61 (concordemente sia in sede comunale che in sede regionale), tra gli interventi ammissibili sono stati inseriti quelli di "nuova edificazione in sostituzione dei volumi preesistenti non compatibili con la residenza (stalle, opifici, suppigne, ecc.)".

Si rileva ancora che nelle medesime zone residenziali di completamento B2 in questione (zone omogenee di tipo "B" ex D.M. n. 1444/1968), sono previste dal P.R.G. adottato una serie di destinazioni ed attrezzature e servizi, a carattere anche amministrativo nonché commerciale (cfr. "Usi previsti", di cui all'art. 33.2 delle N.T.A.), nei limiti delle quali è pertanto necessario riferirsi e ricondursi in sede di attuazione delle "attività terziarie", genericamente introdotte nella norma in sede di controdeduzioni.

B. Il C.U.R. ha richiesto -nel contempo- la definizione degli standards urbanistici di riferimento e degli spazi pubblici già tipizzati da cedere.

Al riguardo, le modificazioni normative intro-

dotte in fase di controdeduzioni, prescrivono unicamente il reperimento delle aree a standards per le volumetrie residenziali (già consentite dal P.R.G. adottato con Ifc pari a 1,5 mc/mq.), rimanendo pertanto privi di standards di riferimento gli insediamenti produttivi di tipo terziario (ai sensi dell'art. 5/p.2 del D.M. n. 1444/1968), nonché immotivatamente soppressa la disposizione del P.R.G. adottato relativa alla cessione gratuita al Comune del 50% delle aree per attrezzature già tipizzate.

Con specifico riferimento a quanto in precedenza rilevato ed evidenziato, si è convenuto (giusto verbale n. 2 del 07/09/06) sulla necessità di procedere a riformulazione delle norme dell'art. 33.2 delle N.T.A. in argomento, secondo gli indirizzi dettati dal Comitato Urbanistico e recepiti dalla Giunta Regionale.

Successivamente, si è convenuto (giusto verbale n. 4 del 13/10/06) sulla introduzione nell'art. 33.2 delle N.T.A. del P.R.G. adottato, delle seguenti riformulazioni:

- Al 4° capoverso, si riformula la norma come segue:

"Nelle aree comprese nei comparti B2.1. B2.2 e B2.3 il P. R. G. si attua mediante piani di comparto il cui scopo principale è costituito dal recupero delle volumetrie esistenti (sia mediante demolizione e recupero del volume e sia mediante ristrutturazione,) con utilizzazione secondo gli "Usi previsti" di seguito disciplinati e con l'introduzione di una quota aggiuntiva di residenza, derivante dall'applicazione dell'Ifc. pari a 1,5 mc/mq alla superficie dell'intero comparto.

Tali interventi di edilizia residenziale sono ammessi secondo i parametri sotto riportati:

*(omissis)*"

- Al 5° capoverso, si riformula la norma come segue:

In questi comparti il piano esecutivo dovrà

individuare le aree a standards con riferimento alle volumetrie residenziali, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. M. n. 1444/1968, privilegiando le destinazioni a verde e a parcheggi, e alle volumetrie esistenti per gli "Usi previsti", ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 1444/1968.

Nel comparto B2.3 dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune l'intera area per attrezzature urbane già tipizzata a servizi, ancorchè tale area sia in eccedenza rispetto agli standards ex artt. 3, 4 e 5 del D.M. n. 1444/1968 di cui al comma precedente."

Quanto sopra, sulla scorta delle considerazioni e motivazioni richiamate nei precedenti verbali e tenendo conto dell'attività amministrativa sino ad oggi posta in essere dal Comune di Molfetta.

Gli atti della conferenza di servizi sono stati infine rimessi al Comune, per i conseguenziali adempimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Ciò premesso, con nota prot. 32876 del 21/06/07 il Comune di Molfetta ha inviato, per l'approvazione, i seguenti atti deliberativi:

1. delibera di C.C. n. 61 del 18/12/06, avente ad oggetto: "Variante al P.R.G.C. - Riformulazione art. 33.2, commi 4° e 5° delle N.T.A.";
2. delibera di C.C. n. 33 del 14/05/07, di esame osservazioni.

Nel merito, la delibera di C.C. n. 61/2006 ha premesso in particolare quanto segue:

(..)

- che la proposta di riformulazione dell'art. 33.2 conic riportata nel verbale n. 4 della Conferenza di Servizi è stata presentata ai proprietari dei terreni dei comparti B2.1, B2.2, B2.3 nella riunione, appositamente convocata, del 18.10.2006;

- ritenuto di dover specificare "gli usi previsti" nella norma riformulata secondo quanto proposto dal nuovo Dirigente Settore Territorio nella sua relazione allegata;

- ritenuto, altresì, che le superfici a standards da cedere al Comune siano inserite in unica area più funzionale individuata ed evidenziata nel Piano Esecutivo per la successiva cessione al Comune;

Perviene pertanto alla seguente riformulazione delle disposizioni normative in questione (si ritiene opportuno, per mera chiarezza di lettura, evidenziare in grassetto le locuzioni aggiunte, rispetto al testo convenuto in sede di conferenza di servizi):

- Al 4° comma, la norma si riformula come segue:

Nelle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3 il P.R.G. si attua mediante piani di comparto il cui scopo principale è costituito dal recupero delle volumetrie esistenti (sia mediante demolizione e recupero del volume e sia mediante ristrutturazione,) con utilizzazione secondo gli "Usi previsti" di seguito disciplinati (con esclusione delle abitazioni U1, delle residenze collettive U1a e delle attrezzature per il soggiorno temporaneo U30) e con l'introduzione di una quota aggiuntiva di residenza, derivante dall'applicazione dell'ifc. pari a 1,5 mc/mq alla superficie dell'intero comparto.

Tali interventi di edilizia residenziale sono ammessi secondo i parametri sotto riportati: (omissis)".

- Al 5° comma, la norma si riformula come segue:

"In questi comparti il piano esecutivo dovrà individuare le aree a standards con riferimento alle volumetrie residenziali, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 1444/1968, privilegiando le destinazioni a verde e a parcheggi, e alle volumetrie esistenti per gli "Usi previsti" (con esclusio-

ne delle abitazioni U1, delle residenze collettive U1a e delle attrezzature per il soggiorno temporaneo U30), ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 1444/1968.

Le une e le altre - superfici a standards riferite alle volumetrie residenziali e alle volumetrie da usi previsti - dovranno essere inserite in unica area individuabile, nel Piano Esecutivo, come lotto autonomo e funzionale da cedere al Comune.

Nel comparto B2.3 dovrà essere ceduta gratuitamente ai Comune l'intera area per attrezzature urbane già tipizzata a servizi, ancorchè tale area sia in eccedenza rispetto agli standards ex artt. 3, 4 e 5 del D. M. n. 1444/1968 di cui al comma precedente.

La sopra riportata riformulazione normativa è stata adottata quale variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 16 - penultimo comma - della L.r. n. 56/1980 e come tale sottoposta al prescritto iter di pubblicazioni.

Con la successiva delibera di C.C. n. 33/2007 il Comune di Molfetta ha controdedotto all'unica osservazione presentata a seguito delle predette pubblicazioni, da parte delle Associazioni "Laboratorio Città Partecipata" e "Legambiente", respingendo la stessa, sulla scorta della relazione in data 30/04/07 del Dirigente Settore Territorio.

Tutto ciò premesso e rappresentato, stante le motivazioni e le finalità individuate per il procedimento di variante al P.R.G. in argomento ex art. 16 della L.r. n.56/1980, come in precedenza ampiamente esposto, si ritiene meritevole di approvazione la variante medesima, consistente nella riformulazione dei commi quarto e quinto dell'art. 33.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., afferente alla disciplina degli interventi nella sottozona "B2", e precisamente nel testo adottato con la delibera di C. C. n. 61/2006 (prima riportato).

Circa in particolare le integrazioni introdotte dal Comune di Molfetta, rispetto al testo conve-

nuto in sede di conferenza di servizi, le stesse sono da ritenersi migliorative, sia ai fini della specificazione delle destinazioni d'uso consentite mediante gli interventi di recupero delle volumetrie esistenti nell'ambito delle zone in questione (in particolare escludendosi per le stesse volumetrie la riconversione ad usi residenziali, anche a carattere collettivo o per soggiorno temporaneo), sia ai fini dell'accorpamento delle superfici complessive a standards in unico lotto autonomo e funzionale da cedere al Comune.

Per quanto attiene, inoltre, all'osservazione presentata dalle Associazioni "Laboratorio Città Partecipata" e "Legambiente", la stessa - in estrema sintesi - contesta che la riformulazione proposta "risulta essere solo una debole e inefficace variante della norma introdotta abusivamente nel 2001 ", in quanto consente di dimezzare nelle zone B le aree da destinare a standards e di aumentare le superfici calpestabili dei volumi esistenti da recuperare, e chiede pertanto 'di ripartire dalla norma adottata definitivamente dal Consiglio Comunale nel 1997 e dalle successive considerazioni contenute nella relazione del C.U.R. del 1999", paventando danni ingentissimi e responsabilità personali in caso di giudizio di illegittimità.

La predetta osservazione è stata respinta con delibera di C.C. n. 33/2007, sulla scorta della relazione del Dirigente Settore Territorio, che in particolare evidenzia (citando giurisprudenza in materia) le competenze e le facoltà ampiamente discrezionali del Consiglio Comunale "di modificare le precedenti previsioni o normative urbanistiche senza doversi necessariamente "legare" alle vicende che hanno portato la Regione a prendere l'iniziativa per una riformulazione condivisa della norma contestata", sottolineando inoltre che quella in esame, per di più, è una variante specifica e normativa, non generale, che risponde all'esigenza - direi l'obbligo - di intervenire per sopravvenuta necessità urbanistica parziale e localizzata.

Nel merito, vanno qui richiamate le già illustrate motivazioni e finalità del procedimento e della

riformulazione normativa proposta; occorre osservare inoltre che detta riformulazione è espressamente riferita alle disposizioni in materia del D.M. n. 1444/1968, articoli 3-4-5, e che le integrazioni introdotte dal Comune di Molfetta, rispetto al testo convenuto in sede di conferenza di servizi, sono specificazioni migliorative, come già in precedenza esposto.

Si concorda, per le predette motivazioni, con il rigetto dell'osservazione determinato con la delibera di C. C. n. 33/2007.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 28 del 02/10/2007, le cui risultanze sono state sopra riportate integralmente, e successivamente rimesso al C.U.R. per l'esame ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito, nell'adunanza del 18/10/2007, ha espresso parere favorevole n. 51/2007, concordemente con la predetta relazione S.U.R. n. 28/2007, fatta propria dal Comitato stesso.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta, conformemente alle sopra riportate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 28/2007 e del parere del C.U.R. n. 51/2007, qui in toto condivise, l'approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Molfetta per la riformulazione dell'art. 33.2 - commi 4° e 5° delle N.T.A., sottozona B2, adottata con le delibere di C.C. n. 61/2006 e n. 33/2007."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COS' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL 'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L. R. 7/97, punto d).

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta

delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, conformemente alle sopra riportate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 28/2007 e del parere del C.U.R. n. 51/2007, qui in toto condivise, l'approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Molfetta per la riformulazione dell'art. 33.2 - commi 4° e 5° delle N.T.A., sottozona B2, adottata con le delibere di C. C. n. 61/2006 e n. 33/2007;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Molfetta, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---